

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
della società
C.A.P.A COLOGNA S.C.A.
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e successive
modifiche e integrazioni
(Parte Speciale)**

Approvato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione del 30.07.2019

Rev. 1 (delibera del 29.07.2022)

Oggetto aggiornamento: Nuova parte speciale L): reati tributari – Nuova parte speciale M): impiego di manodopera straniera – integrazione delle fattispecie di violazione del diritto d'autore nella parte speciale E) sui reati informatici – Integrazione delle fattispecie di spendita in buona fede di monete false e valori bollati contraffatti nella parte speciale D) in materia di ricettazione e fattispecie analoghe – Revisione della parte speciale C) sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della parte speciale F) sui reati ambientali alla luce dell'intervenuta acquisizione dell'unità locale di Ostellato (Fe) – Estensione del Modello all'unità locale di Ostellato (Fe)

INDICE GENERALE

PARTE SPECIALE A): REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. Premesse generali in materia penale. Premesse specifiche sulle definizioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio.....	pag. 06
A.2. I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di Commissione.....	pag. 09
A.3. Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili.....	pag. 14
A.4. Individuazione delle aree c.d. ‘strumentali’ e ruoli aziendali coinvolti. I controlli esistenti.....	pag. 24
A.5. I principi generali di comportamento.....	pag. 30
A.6. I compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	pag. 32
A.7. Piano Nazionale Anticorruzione e Modelli Organizzativi.....	pag. 32

PARTE SPECIALE B): REATI SOCIETARI

B.1. I reati di cui all’art. 25 <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	pag. 34
B.2. Individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, delle attività “sensibili” e delle possibili modalità di commissione dei reati.....	pag. 41
B.3. Controlli e protocolli aziendali.....	pag. 48
B.4. I Flussi informativi.....	pag. 49
B.5. Principi generali di comportamento.....	pag. 49
B.6. I compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	pag. 52

PARTE SPECIALE C): REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

C.1. La tipologia dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto).....	pag. 54
C.1.1. Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25 <i>septies</i> , D. Lgs. n. 231/2001).....	pag. 56
C.2. Il sistema delle deleghe nell’ambito delle attività sensibili inerenti la gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008.....	pag. 60
C.3. Organizzazione di CAPA COLOGNA in materia di igiene e sicurezza del lavoro	pag. 61
C.3.1. Gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D.	

Lgs. n. 626/94 e successive modifiche come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008.....	pag. 61
C.4. Potenziali aree di attività a rischio.....	pag. 63
C.5. Destinatari della parte speciale C).....	pag. 71
C.6. Principi di comportamento.....	pag. 72
C.7. Principi ed elementi applicativi del modello.....	pag. 74
C.7.1. Nomina e compiti del responsabile interno.....	pag. 74
C.7.2. Norme/circolari.....	pag. 74
C.7.3. Flussi informativi.....	pag. 75
C.7.4. Registrazione e archiviazione.....	pag. 75
C.8. I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 75
C.9. Stabilimenti di Vigarano e Ostellato.....	pag. 76

PARTE SPECIALE D): REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

D.1. I reati di cui all'articolo 25- <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione.....	pag. 77
D.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 80
D.3. I flussi informativi.....	pag. 82
D.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 82

PARTE SPECIALE E): REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

E.1. I reati di cui all'articolo 24 <i>bis</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione.....	pag. 84
E.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 89
E.3. I Flussi informativi.....	pag. 92
E.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 92

PARTE SPECIALE F): REATI AMBIENTALI

F.1. I reati di cui all'articolo 25 <i>undecies</i> del D. lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione.....	pag. 94
F.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili.....	pag. 95
F.3. Principi generali di comportamento.....	pag. 102
F.4. Sistema di prevenzione e controllo interno.....	pag. 105
F.5. I Flussi informativi.....	pag. 106
F.6. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 107
F.7. Stabilimento di Vigarano M. (Fe) e Ostellato (Fe).....	pag. 107

PARTE SPECIALE G): INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

G.1. Il reato di cui all'articolo 25 <i>decies</i> del D.Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione.....	pag. 108
G.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 108
G.3. I Flussi informativi.....	pag. 110
G.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 110

PARTE SPECIALE H): DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

H.1. I reati di cui all'art. 25 <i>bis.1</i> del D. Lgs. n. 231/2001. Possibili modalità di commissione.....	pag. 112
H.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 113
H.3. I Flussi informativi.....	pag. 114
H.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 114

PARTE SPECIALE I): DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I.1. I reati di cui all'articolo 24 <i>ter</i> del D. Lgs n. 231/2001. Possibili Modalità di commissione.....	pag. 115
I.2. Aree potenzialmente "a rischio". Attività "sensibili". Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 118
I.3. I Flussi informativi.....	pag. 118
I.4. I compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	pag. 119

PARTE SPECIALE L): REATI TRIBUTARI

L.1. Osservazioni generali sui reati tributari – descrizione delle fattispecie e possibili modalità di commissione.....	pag. 120
L.2. Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 127
L.3.Principi generali di comportamento.....	pag. 129
L.4. Flussi informativi.....	pag. 130
L.5. I compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	pag. 130

PARTE SPECIALE M): IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

M.1. Osservazioni generali sul reato – descrizione della fattispecie e possibili modalità di commissione.....	pag. 132
M.2. Aree potenzialmente “a rischio”. Attività “sensibili”. Reati prospettabili e principi generali di comportamento.....	pag. 132
M.3. I Flussi informativi.....	pag. 133
M.4. I compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	pag. 134

ALLEGATI

PARTE SPECIALE: CODICE ETICO.

PARTE SPECIALE: SISTEMA DISCIPLINARE

PARTE SPECIALE: DISCIPLINA E COMPITI DELL’ODV

PARTE SPECIALE A)

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. PREMESSE GENERALI IN MATERIA PENALE. PREMESSE SPECIFICHE SULLE DEFINIZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO.

Alcune premesse generali, di carattere definitorio, risultano di fondamentale importanza e sono logicamente preliminari all'analisi della tematica relativa ai delitti contro la Pubblica Amministrazione in quanto richiamati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, 'Decreto').

Note fondamentali relative alla materia penale.

Nell'ordinamento penale italiano vige un principio inderogabile, di rango costituzionale, denominato "principio di legalità, tassatività e determinatezza". Esso si esprime come segue: è reato solo ciò che una legge penale, detta norma incriminatrice, prevede espressamente come tale e la previsione formulata dalle norme incriminatrici – per quanto generale ed astratta come ogni norma - deve essere tassativa e determinata, in modo da consentire ai destinatari di essa di distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito ancor prima di maturare la propria risoluzione ad agire o non agire. La fonte costituzionale di tale principio è l'art. 25 Cost. che comporta anche una stretta riserva di legge in virtù della quale l'uso dello strumento repressivo penale è riservato alle leggi formali emanate dal Parlamento ovvero agli atti del Governo aventi forza di legge, quali i decreti legislativi o i decreti legge. In materia penale non è ammessa l'analogia, cioè non è possibile applicare una norma ad una fattispecie simile, ma non identica. Perché sussista un reato devono essere integrati, nella fattispecie concreta, tutti gli elementi costitutivi previsti dalla fattispecie astratta. Nella terminologia penalistica, la descrizione astratta operata dalla norma incriminatrice è definita anche come "fatto materiale tipico" e la responsabilità si determina solo alla condizione imprescindibile che tutti gli elementi costitutivi di esso siano presenti nella fattispecie concreta.

Ogni fattispecie di reato è infatti delineata attraverso la descrizione astratta di elementi del fatto che, qualora effettivamente realizzati, concretizzano la figura di reato e danno luogo alla responsabilità penale. Essi sono, principalmente, l'elemento materiale (ovvero oggettivo), che consiste in una condotta e spesso, ma non sempre, in un evento dannoso o pericoloso e l'elemento psicologico (o meglio soggettivo), che consiste nel dolo o nella colpa. Il dolo è la coscienza e volontà di realizzare il fatto materiale tipico: può essere diretto (piena coscienza della propria azione e perseguimento di essa come scopo), indiretto o eventuale (coscienza del rischio di realizzare una fattispecie di reato, ovvero consapevolezza del rischio di realizzare un evento dannoso o pericoloso tipico per una norma penale, con risoluzione volontaria all'azione o all'omissione nonostante la coscienza di tale rischio, anzi con accettazione di esso). La colpa

consiste invece nella consapevolezza della violazione di una norma cautelare, che può essere generale (prudenza, diligenza e perizia nelle attività che si compiono) ovvero specifica, cioè attinente ad un determinato settore delle attività umane. A tale violazione di regole cautelari si associa, ai fini della responsabilità colposa, la previsione o prevedibilità del rischio che da essa discenda un evento dannoso, rilevante penalmente.

La responsabilità penale può essere individuale o concorsuale: in quest'ultimo caso, più di un singolo soggetto concorrono nel porre in essere la fattispecie di reato, e ne rispondono tutti paritariamente. Il contributo del concorrente può essere materiale o anche morale (attraverso l'istigazione, il rafforzamento del proposito criminoso altrui o condotte agevolatrici).

I reati possono essere comuni o propri. Mentre il reato comune può essere commesso da chiunque, il reato proprio può essere commesso solamente da chi riveste determinate qualifiche soggettive (detto *intraeus*), cosa che acquista rilievo determinante nella materia che ci si accinge a trattare (quella dei reati contro la PA). Il soggetto *extraneus*, che non riveste la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, nondimeno, può concorrere con l'*intraeus* nella commissione dei reati propri di quest'ultimo.

Si richiede, infine, che l'intervento repressivo penale venga giustificato dall'esigenza di tutelare un interesse il cui rango giustifichi il ricorso ad uno strumento punitivo così penetrante. Tale interesse, spesso, è di rango costituzionale, ma ciò non è indefettibile. La definizione tecnica di tale interesse è "bene giuridico" o "oggetto giuridico del reato".

Nozioni di base e definizioni fondamentali nella materia dei delitti contro la Pubblica Amministrazione.

In base a quanto appena premesso, occorre definire le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 'PA'), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, 'IPS').

Invero, la materia dei delitti contro la PA può essere definita come il complesso di norme penali che tutelano la PA stessa, indirizzate in gran parte a soggetti che rivestono la qualifica soggettiva di PU o IPS, ovvero a soggetti *extranei* che si rapportano con i titolari di tali qualifiche soggettive.

La PA si definisce come il complesso degli enti e soggetti sia pubblici che privati, che svolgono funzioni pubbliche, cioè il perseguimento dei fini di pubblica utilità attraverso l'impiego di risorse e denaro pubblico. Essi sono, pertanto, in primo luogo, le amministrazioni centrali e locali (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, etc.) ma anche gli enti privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste e pubbliche, etc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo funzione pubblica o impiegano risorse pubbliche.

Oggetto giuridico del reato, nella materia che qui interessa, è il regolare funzionamento, nonché il prestigio degli Enti pubblici. In ultima analisi, tale bene giuridico ha un rango costituzionale, in quanto va ricondotto al principio di “buon andamento ed imparzialità” dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione. In altri casi, come ad esempio di fronte ai reati di truffa o malversazione ai danni dello Stato, il bene giuridico è altresì il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all’art. 357 del cod. pen.: è “*pubblico ufficiale*” secondo tale definizione “*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”. La stessa pubblica funzione è definita: “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi*”.

Il “*potere legislativo*” è l’attività normativa vera e propria, e comprende tutte quelle attività accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. E’ un PU, in quanto svolge la “*pubblica funzione legislativa*”, dunque, chiunque, al livello nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente all’attività legislative di sua competenza, ad es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime, per quanto attinente alla loro attività normativa), le Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale.

Il “*potere giudiziario*” è quello che interpreta ed applica le leggi e le norme, al fine di dirimere i conflitti tra privati, tra i privati e la PA, ovvero di prendere cognizione delle vicende penalmente rilevanti, emettendo sentenze che hanno valore cogente sia sotto il profilo precettivo che sotto il profilo dell’accertamento di uno o più fatti. Consiste nella “*giurisdizione*” in senso lato, e pertanto si può affermare che è PU, nell’ambito della “*pubblica funzione giudiziaria*” chiunque, a livello nazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere. In primo luogo, quindi, Giudici e Pubblici Ministeri, Magistrati delle giurisdizioni ordinarie e speciali (amministrativa, tributaria, contabile, militare), nonché tutti i soggetti che collaborano all’attività di amministrazione della giustizia, con funzioni accessorie a quella propriamente giurisdizionale accessoria alla prima. Sono pertanto PU nell’ambito del potere giudiziario anche i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa collegata allo ius dicere della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie etc.

Il potere riconducibile alla “*pubblica funzione amministrativa*” è quello deliberativo, autorizzativo o certificativo, esercitato con la finalità di realizzazione o tutela di un interesse pubblico. Più dettagliatamente, il potere deliberativo consiste nella formazione e manifestazione della volontà della PA e comprende ogni attività che esprime e manifesta la volontà della PA medesima. Rivestono qualifica di PU in tale ambito i soggetti legati alla PA da rapporto organico, ovvero quelli che in ogni modo esercitano attività di carattere istruttorio o preparatorio alla deliberazione amministrativa, nonché i loro collaboratori anche saltuari o occasionali.

Quanto al potere autoritativo, esso consiste nell'attività di emissione di provvedimenti che costituiscono situazioni giuridiche di facoltà, potere od obbligo in capo al destinatario ed in tal modo realizzano i fini della PA. A titolo di esempio, sono provvedimenti di carattere autoritativo le concessioni, le autorizzazioni, le ordinanze, i permessi etc. Sono PU in ambito autoritativo i soggetti che hanno potere di adottare tali provvedimenti o cooperano all'adozione di essi.

Il potere certificativo consiste nell'attribuzione di pubblica fede alla documentazione di una determinata situazione sottoposta alla cognizione della PA. Sono quindi PU in tale ambito coloro che hanno titolo a rilasciare tale documentazione fidefacente.

Venendo poi all'IPS (incaricato di pubblico servizio), l'art. 358 c.p. attribuisce tale qualifica a *“tutti coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

A.2. I REATI DI CUI AGLI ARTT. 24 e 25 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Si evidenzia come alcune fattispecie (ad esempio, il peculato o l'abuso d'ufficio) **non** sono ricomprese nell'elenco tassativo dei reati presupposto.

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.).

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità europee finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 ter cod. pen.).

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi l'illecito con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.).

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Per "artificio" o "raggiri" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuato in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di un'efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il "profitto" si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.).

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di enti pubblici o delle Comunità europee.

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui alterando in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico e, quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire sgravi fiscali.

- Corruzione.

a) Corruzione impropria o per l'esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.).

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale (di seguito, per brevità, 'PU') o un incaricato di pubblico servizio (di seguito, per brevità, 'IPS') ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Il reato si configura anche quando la retribuzione non dovuta sia cronologicamente successiva all'esercizio della pubblica funzione (corruzione impropria susseguente).

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

b) Corruzione propria o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.).

Il reato si configura allorché un PU riceva, per sé o per altri, una retribuzione non dovuta, in denaro o altra utilità, per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen. (su cui, vedi infra).

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione relativi alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di PU sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

A titolo di esempio, si evidenzia il caso in cui soggetti che ricoprono posizioni apicali in CAPA COLOGNA corrompano un magistrato al fine di ottenere ragione in una controversia giudiziaria insorta a seguito di un contrasto con un fornitore e/o un finanziatore.

d) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.).

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al pubblico ufficiale, bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di pubblico servizio, inoltre, soggiacerà alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le ipotetiche modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati sub punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute, anche attraverso consulenti;
- dall'indebito utilizzo del potere di spesa dell'amministratore.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c) e d) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio nei confronti della società.

A titolo esemplificativo, nei casi a), b) e d), il reato potrebbe essere finalizzato ad ottenere:

- un provvedimento autorizzativo da parte di una qualsiasi pubblica amministrazione;
- la concessione/rilascio di una licenza.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 cod. pen., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319 ter e 320 cod. pen. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.).

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un PU o di un IPS, sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

E', inoltre, penalmente sanzionata anche la condotta del PU (o IPS) che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

E' necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non sia accettata dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen. (su cui, vedi supra).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- Concussione (art. 317 cod. pen.).

Il reato si configura nel momento in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio, cioè, quando il privato fornisca un contributo materiale o morale al PU nella commissione della condotta illecita.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.).

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusi della sua qualità o dei suoi poteri, inducendo taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis cod. pen.).

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da, o nei confronti di, membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

- Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001).

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive anche differenti ed ulteriori rispetto a quelle già irrogate.

A.3. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'- ATTIVITÀ 'SENSIBILI'- REATI PROSPETTABILI.

L'attività di mappatura del rischio ha consentito di individuare in seno alle attività di CAPA COLOGNA ed in base alla struttura organizzativa della stessa alcuni ambiti operativi ovvero settori e/o processi aziendali rispetto ai quali si può affermare, sia pure in via astratta, che sussiste il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna area "a rischio", verranno quindi esplicitate le specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione di tali reati, in considerazione della sussistenza di rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati. Verranno, infine, individuati i principali controlli e misure che devono essere adottate per ciascuna area a rischio, al fine di prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta.

RISCHIO A1

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni per la richiesta di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti);
- Direttore Generale;
- Revisore e Sindaci;
- ODV;
- Ufficio personale;
- Ufficio commerciale;
- Ufficio amministrazione;
- Gestione rifiuti;

- Responsabile area ADR

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del provvedimento (licenze, autorizzazioni):

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica in danno della PA (art. 640 ter c.p.)

b) Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle autorità competenti sul rispetto dei presupposti sottostanti l'autorizzazione/licenza:

- Corruzione e fattispecie corruttive (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);

c) Gestione dei rapporti con le autorità competenti in costanza di autorizzazione/licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle condizioni iniziali, etc.):

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica in danno della PA (art. 640 ter c.p.)

d) Pagamento alle autorità competenti dei diritti/tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica ai danni della PA (art. 640 ter c.p.)

Controlli e protocolli aziendali per la prevenzione del rischio A1

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area di rischio qui affrontata sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area di rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, devono prevedere una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area, quali ad esempio:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati:
 - a rappresentare l'azienda di fronte alle PA;

- ad inoltrare la richiesta di licenze ed autorizzazioni;
 - a gestire eventuali verifiche ispettive volte a verificare il possesso dei requisiti e/o il rispetto dei parametri richiesti;
2. formalizzazione e documentazione dei contatti avuti con la P.A.;
 3. chiara e precisa identificazione di colui che predispone la documentazione necessaria per la richiesta di un'autorizzazione/concessione, la controlla e la sottoscrive;
 4. chiara e precisa identificazione dei tecnici incaricati, in regime di libera professione, di predisporre gli allegati, i documenti tecnici e progettuali in occasione della presentazione di richieste di autorizzazioni, concessioni e licenze, previa dichiarazione da parte dei tecnici stessi di assenza di conflitti di interessi rispetto alla PA coinvolta ed inserimento della clausola di accettazione e rispetto del presente modello organizzativo;
 5. controlli sulla documentazione allegata alle richieste, al fine di garantire la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei dati comunicati alle Pubbliche Amministrazione;
 6. monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione/concessione e tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti;
 7. monitoraggio, tramite appositi scadenziari, delle autorizzazioni/concessioni ottenute, al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge;
 8. inserimento, nel contratto con i collaboratori esterni che supportano l'azienda nelle attività di richiesta di licenze/autorizzazioni, anche diversi dai tecnici e liberi professionisti iscritti ad albi, della clausola di rispetto del presente modello, al fine di sanzionare eventuali comportamenti illeciti.

Flusso informativo

I Responsabili individuati dalla Società per curare i rapporti con la PA in ambito di richiesta di provvedimenti concessori, licenze ed autorizzazioni hanno la responsabilità di predisporre per l'ODV un rapporto informativo semestrale, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alle Pubbliche Amministrazioni.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

RISCHIO A2

Partecipazione a gare pubbliche, bandi per finanziamenti pubblici e simili – impiego di contributi e finanziamenti pubblici statali e comunitari

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Revisore e Sindaci
- ODV
- Ufficio personale
- Ufficio commerciale
- Ufficio amministrazione
- Gestione rifiuti
- Responsabile area ADR

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Presentazione di offerte per la partecipazione a gare pubbliche, richieste di finanziamenti, erogazioni o contributi pubblici anche comunitari per le attività aziendali, per l'innovazione tecnologica, per l'adesione a progetti di certificazione di filiera produttiva e tutte le attività analoghe.

Impiego, ai fini delle attività aziendali, di finanziamenti e contributi pubblici caratterizzati da vincolo di destinazione ad uno o più progetti specifici, erogati in forma diretta ovvero indiretta, anche a mezzo di agevolazioni fiscali, crediti di imposta e simili.

Reati ipotizzabili:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,322, cod. pen.);
- Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art.317, 319 quater cod. pen., art.110 cod. pen.)
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- Frode informatica ai danni della PA (art. 640 ter c.p.)
- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

Controlli e protocolli aziendali per la prevenzione del rischio A2

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "partecipazione a gare e bandi pubblici" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Si evidenzia la necessità di applicare, in tale ambito, tutte le procedure ed i controlli già previsti nei punti da 1 ad 8 per i rapporti con le PA (da intendersi qui espressamente richiamati) in merito alla richiesta di atti provvedimenti di cui all'area di rischio A1, con integrazione delle stesse in base alle specificità del settore relativo alla partecipazione a gare e bandi.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

9. astenersi da ogni e qualsiasi rapporto con altri soggetti partecipanti al bando di gara;
10. divieto assoluto di divulgazione, all'esterno della cerchia di soggetti aziendali coinvolti, di dati relativi alla formulazione dell'offerta o alla domanda presentata;
11. richiedere ai collaboratori esterni, tecnici, consulenti, sia in regime libero professionale che a qualsiasi altro titolo, che collaborino alla formulazione, presentazione, definizione dei contenuti tecnici o economici delle offerte, delle domande di contributi etc. di dichiarare l'assenza di incarichi conferiti da soggetti terzi per la partecipazione al medesimo bando ed inserimento nei contratti della relativa dichiarazione, oltre alla clausola di accettazione del presente modello;
12. assicurare che nell'impiego di denaro pubblico erogato in conseguenza di un bando o all'esito di una procedura di gara, sia rispettata in modo rigoroso la destinazione di esso alle voci di spesa indicate nella documentazione, ivi compresa quella tecnica o progettuale, che ha consentito l'erogazione del contributo o l'aggiudicazione della gara;
13. assicurare che i beni o servizi acquistati da CAPA COLOGNA nel corso di realizzazione di progetti finanziati con denaro pubblico, ovvero per l'esecuzione di opere oggetto di procedura di gara siano acquisiti a prezzo di mercato e attraverso canali ufficiali;
14. In caso di variazioni significative del prezzo di tali beni e servizi, come anche a fronte dell'eventuale necessità di varianti progettuali in corso d'opera, attenersi rigorosamente alla normativa in materia (con particolare riferimento al c.d. "codice dei contratti pubblici" di cui al D. Lgs. 50/2016, ove applicabile) e mantenere in ogni caso assoluta trasparenza nelle comunicazioni con la PA;
15. conservare una documentazione specifica, anche su supporto informatico, non solo di tutte le comunicazioni intercorse con la PA, ma anche di tutto il processo di impiego del capitale pubblico erogato, documentazione che comprenda ogni specifica voce di spesa.

RISCHIO A3

Ambiente, salute e sicurezza – rapporti con le amministrazioni competenti in tale materia.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Tutti i ruoli e le funzioni anche in outsourcing

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D. Lgs. 81/08 (es. tenuta registro infortuni, comunicazione periodica della relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, *etc.*):

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, cod. pen., art.110 cod. pen.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen., art. 110 cod. pen.)

b) Gestione della documentazione relativa agli adempimenti ambientali e alle attività legate allo smaltimento dei rifiuti:

- *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);*
- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);*
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen., art. 110 cod. pen.)*

c) Gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie e delle norme ambientali (ad. es., ARPA, NOE, *etc.*):

- *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);*
- *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen., art. 110 cod. pen.)*

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Ambiente, salute e sicurezza" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
2. formalizzazione dei contatti avuti con la P.A., in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
3. effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e della tutela ambientale e di garantire il rispetto della normativa;

4. applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettino le norme in materia di sicurezza;
5. svolgimento di attività di formazione, informazione ed addestramento rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi di infortuni e sulla prevenzione degli stessi;
6. monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

Flusso informativo

Il Responsabile individuato dalla Società per i rapporti con la P.A., sentiti gli altri ruoli aziendali coinvolti, ha la responsabilità di predisporre report informativo semestrale all'ODV, concernente le attività maggiormente significative e le informazioni eventualmente trasmesse alla P.A., oltre ai risultati di eventuali ispezioni e controlli e degli audit interni eseguiti. Il Responsabile dovrà altresì riportare all'ODV informazioni dettagliate in ordine a qualsiasi anomalia o violazione del Modello.

RISCHIO A4

Gestione rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- ODV
- Ufficio personale
- Ufficio amministrazione

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Predisposizione e trasmissione agli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);

b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni e in generale sul rapporto di lavoro:**
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
 - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 cod. pen., art. 110 cod. pen.);
- d) Compilazione delle dichiarazioni contributive e fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali:**
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);
- e) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici:**
- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
 - Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.)

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione di rapporti con la P.A. per adempimenti di amministrazione del personale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- gestione centralizzata dei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di adempimenti relativi al Personale;
- chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla P.A.;
- separazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima dell'invio;
- monitoraggio delle scadenze per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli enti pubblici competenti, tramite scadenziari inviati alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

Flusso informativo

Il Responsabile individuato dalla Società per coordinare i rapporti con la P.A. in merito agli adempimenti sul personale, d'intesa con il Consulente esterno, ha la responsabilità di predisporre *report* informativo semestrale all'ODV sui risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese, oltre a comunicare le attività di rilievo svolte nel periodo. Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

RISCHIO A5

Gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Revisore e Sindaci
- ODV
- Ufficio personale
- Ufficio commerciale
- Ufficio amministrazione
- Gestione rifiuti
- Responsabile area ADR

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

a) Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni:

- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640 ter, cod. pen.);

b) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.).

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività e funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione rapporti con l'Amministrazione finanziaria" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- monitoraggio costante, attraverso uno scadenziario, degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- inserimento, nel contratto con i consulenti esterni che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali, della clausola di rispetto e conoscenza del presente modello.

Flusso informativo

Il Responsabile individuato dalla Società per coordinare i rapporti con l'amministrazione finanziaria, d'intesa con il Consulente fiscale esterno, ha la responsabilità di predisporre *report* informativo semestrale all'ODV sui risultati di eventuali ispezioni e le eventuali azioni correttive intraprese, oltre a comunicare le attività di rilievo svolte nel periodo.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

RISCHIO A6

Gestione del contenzioso.

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio personale
- Ufficio commerciale
- Ufficio amministrazione
- Gestione rifiuti
- Qualità ambiente e sicurezza

- Assistenza tecnica

Attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

Gestione di contenziosi giudiziari e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali:

- Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, cod. pen.);
- Corruzione in atti giudiziari (art.319, ter, cod. pen.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.)

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione del contenzioso" sono tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio, che in assenza di contenzioso verranno di volta in volta indicati al momento dell'insorgenza dello stesso;
- formalizzazione dell'incarico nel rispetto ai fini tariffari delle vigenti normative;
- inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del presente modello;
- *reporting* formale, sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali;
- monitoraggio interno sullo status dei contenziosi;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto;
- formalizzazione dei rapporti tra uffici tecnici ed ufficio legale al fine del contenzioso.

Flusso informativo

Il Responsabile individuato dalla Società per la gestione del contenzioso ed il titolare del potere di nomina di legali esterni hanno la responsabilità di predisporre *report* informativo semestrale all'ODV sui procedimenti giudiziari instaurati dalla società e sui risultati dei medesimi.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV tutte le situazioni che possano comportare violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico o in procinto di divenirlo, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

A.4. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE C.D. 'STRUMENTALI' E RUOLI AZIENDALI COINVOLTI. I CONTROLLI ESISTENTI.

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle aree "a rischio", sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAPA COLOGNA, le aree considerate "strumentali", ovvero cc.dd. "di supporto" alle attività che insistono sulle aree "a rischio". Nell'ambito di ciascuna area "strumentale", sono stati inoltre individuati i ruoli aziendali coinvolti e le relative attività cd. "sensibili".

Sono stati, infine, individuati i principali controlli che insistono su ciascuna area "strumentale".

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

AREA STRUMENTALE N. 1

Acquisti di beni e servizi

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio commerciale
- Ufficio amministrazione
- Responsabile GQAS

Attività sensibili

- Raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
- Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione.
- Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
- Gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali in particolare della procedura per la gestione dei fornitori e degli acquisti.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- gestione centralizzata degli acquisti;
- monitoraggio periodico delle prestazioni al fine di segnalare eventuali anomalie riscontrate nell'esecuzione della prestazione richiesta ai fornitori;
- definizione di una soglia di rilevanza oltre la quale è opportuno, laddove possibile, il ricorso alla richiesta di più di un preventivo per la selezione del fornitore per acquisti sopra soglia;

- evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori e/o dei consulenti e approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione/Direttore Generale, in relazione ad acquisti/consulenze superiori ad un determinato importo;
- rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 laddove applicabile;
- rigoroso rispetto delle procedure di qualità e dei disciplinari delle certificazioni di cui CAPA COLOGNA è titolare per la gestione dei fornitori e degli acquisti;
- formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Modello al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte illecite.

AREA STRUMENTALE N. 2

Amministrazione del personale

- Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio personale

Attività sensibili

- Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, *etc.*);
- Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
- Raccolta ed archiviazione in appositi *files* della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili";
- Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari;
- Elaborazione stipendi e relativa registrazione;
- Pagamento stipendi e relativa registrazione;
- Gestione anticipi ai dipendenti;
- Gestione dei *benefit* aziendali;
- Riconciliazioni con la contabilità generale.

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- identificazione precisa di chi aggiorna l'anagrafica dipendenti, di chi provvede al calcolo dei cedolini e di chi gestisce il loro pagamento;
- utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate, al fine di evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- definizione formale dei criteri di assegnazione dei *benefit* aziendali.

AREA STRUMENTALE N. 3

Contabilità fornitori

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio amministrazione
- Ufficio commerciale

Attività sensibili

- Gestione anagrafica fornitori;
- Registrazione delle fatture e delle note di credito;
- Controlli sulla regolarità delle fatture;
- Liquidazione delle Fatture;
- Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza (effettuato dai singoli uffici);
- Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori;
- Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture;
- Controlli di regolarità delle fatture e della documentazione posta a supporto (effettuati dai singoli coordinamenti).

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- la gestione dell'anagrafica fornitori;
- controllo periodico dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi;
- registrazione delle fatture;
- effettuazione dei pagamenti solo a fronte di fatture registrate;

- controlli periodici per monitorare le fatture da ricevere ed in scadenza;
- gli anticipi a fornitori devono riferirsi ad ordini adeguatamente approvati e devono essere previsti da contratto.

AREA STRUMENTALE N. 4

Contabilità e bilancio

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Sindaci
- Consulenti esterni
- Ufficio amministrazione

Attività sensibili

- RegISTRAZIONI di contabilità generale
- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate (rischi di insolvenza, investimenti futuri, etc.)
- RegISTRAZIONE della chiusura dei conti
- Elaborazione del prospetto di Bilancio da sottoporre ad approvazione

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- le scritture di accantonamento di fine periodo sono approvate dall'Organo Amministrativo ovvero dal Collegio Sindacale nei casi previsti dalla legge;
- il bilancio viene redatto dall'Organo Amministrativo con l'eventuale supporto di consulenti esterni; la proposta del bilancio di esercizio viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e viene sottoposta ad approvazione dell'assemblea, previo parere del collegio sindacale e certificazione della società di revisione.

AREA STRUMENTALE N. 5

Contabilità clienti

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio amministrazione
- Ufficio commerciale

Attività sensibili

- Gestione anagrafica dei clienti;
- Registrazione dei contratti di vendita e/o prestazione di servizi;
- Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- Gestione degli incassi;
- Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto.

Controlli e protocolli aziendali

- tutte le modifiche e gli inserimenti dell'anagrafica clienti sono verificati mensilmente, ovvero sono verificati nei tempi e secondo le modalità operative di CAPA COLOGNA;
- viene effettuato un controllo sulla corretta fatturazione e tutti i servizi fatturati e/o i prodotti venduti entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati erogati e/o consegnati;
- l'archiviazione della documentazione a supporto delle fatture è gestita dall'Ufficio amministrazione e finanza;
- gli incassi dei crediti, inviati dalle banche su documentazione cartacea o telematica, sono abbinati automaticamente con i crediti risultanti dalla contabilità. Le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- mensilmente viene effettuata adeguata riconciliazione tra i saldi a credito, i partitari e gli estratti conto.

AREA STRUMENTALE N. 6

Gestione sistemi informativi

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- Ufficio amministrazione
- Consulente esterno per l'informatizzazione dell'azienda

Attività sensibili

- Gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi;
- Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti;

- Gestione dell'attività di elaborazione dei dati;
- Gestione siti web aziendali;
- Installazione, configurazione e manutenzione *hardware e software*;
- Gestione della sicurezza informatica;
- Gestione e protezione dei *back-up* dei dati.

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- affidare la monitorizzazione e gestione del sistema da parte di tecnico qualificato con rapporto continuativo (mai occasionale);
- consentire l'accesso alle sole persone autorizzate previa autenticazione mediante l'uso di *User ID* e *Password* soggetta a scadenza e a criteri di robustezza;
- proteggere adeguatamente la rete attraverso firewall;
- prevedere una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei *backup* dei dati dei *server*.

Flussi informativi inerenti le aree strumentali

I ruoli aziendali coinvolti nelle attività di cui alle precedenti aree strumentali sono tenuti ad informare il Direttore Generale in merito a situazioni, notizie, dati, di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire una violazione del presente Modello e/o del Codice Etico ovvero che possano essere d'ausilio alla migliore definizione ed applicazione delle procedure adottate. Il Direttore, a sua volta, comunicherà all'ODV quanto sopra.

Tali informazioni ed ogni irregolarità o anomalia riscontrata potranno essere comunicate dai medesimi soggetti anche direttamente all'ODV.

A.5. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni, dei settori di coordinamento, delle divisioni e dei servizi coinvolti nelle aree a rischio e/o in quelle strumentali sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo di CAPA COLOGNA.;
- di elargire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di ricevere denaro o promesse di denaro e/o altre regalie da ogni soggetto immediatamente o mediatamente coinvolto nella attività societaria;
- di distribuire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore, in violazione di quanto previsto dal modello, dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (esempio, promesse di assunzione), in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, così da determinare le conseguenze di cui al punto precedente;
- di ricevere vantaggi, di qualsiasi natura essi siano (esempio, promesse di assunzione), da soggetti immediatamente o mediatamente coinvolti nella attività societaria;
- di effettuare prestazioni in favore dei *partners*, dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di CAPA COLOGNA;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'ODV eventuali situazioni di irregolarità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di Reati, l'ODV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

A.6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nel documento approvato dall'Organo Amministrativo, denominato "Disciplina e compiti dell'ODV", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'ODV".

A.7. PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE E MODELLI ORGANIZZATIVI

CAPA COLOGNA non è soggetta all'adozione di un piano anticorruzione.

L'azienda, infatti, non si qualifica come "pubblica" o "a partecipazione pubblica", requisito cui la legge n. 190 del 2012 (meglio nota come legge "Severino"), fa riferimento quale presupposto applicativo.

PARTE SPECIALE B)

REATI SOCIETARI

B.1. I REATI DI CUI ALL'ART. 25 TER DEL D.LGS. N. 231/2001.

La presente parte speciale prende in esame i reati in materia societaria, contemplati dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 come reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato, qualora commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso.

I reati societari hanno da sempre trovato la loro collocazione non già nel codice penale, ma in quello civile, poiché la materia delle società è regolata da quest'ultimo *corpus* normativo.

Sommariamente, le principali fattispecie rilevanti in materia sono: le false comunicazioni sociali (o falso in bilancio, art. 2621 e 2622 c.c.), il falso in prospetto (art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), l'impedito controllo (art. 2625 cod. civ.), l'indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) l'illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.), le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.), la corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ., comma 3), l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La materia ha subito una recente riforma ad opera della legge 27 maggio 2015, n. 69, in forza della quale sono state introdotte nuove disposizioni in vari ambiti (delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e, per l'appunto, falso in bilancio).

Per quel che interessa nella presente Parte Speciale, giova sottolineare che la legge n. 69/2015, ha modificato l'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e l'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate) ed ha introdotto gli artt. 2621 bis c.c. (fatti di lieve entità) e 2621 ter c.c. (non punibilità per particolare tenuità).

E' importante sottolineare che l'art. 12 della legge n. 69/2015 ha modificato anche l'art. 25 ter del Decreto Legislativo n. 231/2001 con particolare riferimento alle sanzioni pecuniarie a carico degli enti in relazione ai reati societari previsti dal codice civile.

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati.

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)

Si riporta il testo integrale dell'art. 2621 c.c. nella sua attuale formulazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 69/2015:

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Il reato si configura esponendo, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero si ometta l'indicazione, nei medesimi documenti, di fatti materiali rilevanti. I fatti esposti od omessi si considerano rilevanti quando attengono alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo a cui appartiene, e la comunicazione di essi è prescritta dalla legge, con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Soggetti attivi di tale ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2621 bis c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter c.c.)

“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 bis”.

L'art. 131 bis c.p. (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.Lgs. n. 28/2015. Si tratta di una norma che consente al giudice, nei procedimenti aventi ad oggetto reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o la pena pecuniaria, di dichiarare la non punibilità del fatto, quando esso, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Il ricorso alla declaratoria di particolare tenuità è precluso quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Ancora, il comportamento abituale è preclusivo della declaratoria di particolare tenuità. Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

In dottrina e giurisprudenza ci si chiede quali siano gli effetti della nuova disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla responsabilità cosiddetta amministrativa degli Enti ex D. Lgs. n. 231/2001. In altre parole, ci si domanda se, nel caso di reati rientranti nel catalogo dei reati presupposto ex artt. 24-26 del D. Lgs. n. 231/2001, il proscioglimento dell'imputato persona fisica per particolare tenuità del fatto, a norma dell'art. 131 bis c.p., possa comportare anche una non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo derivante da reato.

Allo stato attuale, non esistono precedenti in giurisprudenza su questa specifica questione: occorre quindi fare riferimento ai due orientamenti contrapposti che si sono delineati in dottrina. Secondo un primo orientamento, in assenza di una deroga espressa, l'art. 131 bis c.p. potrebbe rappresentare una causa di non punibilità anche per le persone giuridiche, le società e le associazioni.

Tuttavia, l'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 prevede che l'estinzione del reato (salvo che per amnistia) implichi la prosecuzione del procedimento penale nei confronti dell'Ente e, proprio in base a tale principio, è stato escluso, che il recente istituto della cosiddetta "messa alla prova" (artt. 168 bis c.p. e 464 e ss. c.p.p.) possa estendere i suoi effetti anche nei confronti dell'Ente.

Vero è, però, che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è una causa di non punibilità, giustificata da ragioni di mera opportunità (a cui non è estranea una logica di economia processuale). Si tratta di cosa diversa da una causa di estinzione del reato, qual è la messa alla prova. Se ne potrebbe dedurre che la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., esuli dalla portata applicativa dell'art. 8 del D.Lgs. 231/2001 (non trattandosi, appunto, di una causa estintiva del reato).

Se fosse confermata tale interpretazione, sia la persona fisica che la persona giuridica si gioverebbero dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ad eccezione, ovviamente, dei casi in cui sia ravvisabile una diversa volontà legislativa: si pensi, ad esempio, al reato di omicidio colposo o di lesioni personali gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001). In questo caso è lo stesso legislatore che esclude che si possa pervenire ad un proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto (e, di conseguenza, anche della società) laddove l'art. 131 bis comma 2 c.p. stabilisce espressamente che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando lo condotta dell'agente ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Secondo altro e più restrittivo orientamento, invece, l'eventuale proscioglimento dell'imputato con sentenza di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporterebbe, automaticamente, la non punibilità dell'ente a titolo di illecito amministrativo da reato.

La Cassazione, infatti, è molto rigorosa nel sottolineare l'autonomia della responsabilità penale rispetto a quella amministrativa della persona giuridica di cui, appunto, all'art. 8 del D. Lgs. 231/2001. Ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente sancito che: "Poiché alla stregua del chiaro disposto dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente sussiste anche nel caso in cui l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile (sempre che, naturalmente, risulti accertato che si tratti di reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo), deve ritenersi viziata da carenza motivazionale la sentenza del giudice di merito che, sulla base, dell'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto, abbia ritenuto che fosse da escludere anche la responsabilità dell'ente" (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 20060/2013).

Le riflessioni appena svolte confermano l'estrema delicatezza della questione e la necessità di prevenire adeguatamente ed efficacemente il rischio di commissione di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 2621 c.c., indipendentemente dall'entità del danno cagionato alla società.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

[Per il delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote].

- Falso in prospetto (art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Il reato, introdotto dall'art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha contestualmente abrogato l'art. 2623 cod. civ.) e poi modificato dall'art. 4 del d.lgs. n.51 del 2007, si configura nei confronti di colui che, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d'acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie, con modalità tali da indurre in errore i destinatari del prospetto.

Ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa all'esame, si precisa che:

- l'autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” ponga in essere la condotta criminosa descritta.

- Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.).

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.).

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.).

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. I soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.).

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. E' configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante siano da questi ultimi effettuate su istigazione dei primi.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.).

Il reato si configura allorché siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis cod. civ.).

Il reato si configura allorché l'amministratore di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato, che, essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Soggettivi attivi del reato sono gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.).

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.).

Il reato si configura allorché i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ., comma 3).

Si riporta il testo dell'articolo come modificato dalla Legge 190/2012 che, tra le altre cose, ha anche inserito questa fattispecie all'interno del catalogo dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.).

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.).

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

B.2. INDIVIDUAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE, DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" E DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI.

Il presente modello organizzativo, nella materia dei reati societari, è stato predisposto attenendosi alle linee guida ed ha comportato quindi un'attività di valutazione del rischio, con individuazione, per ciascuno dei reati sopra indicati, delle attività considerate "sensibili", ovvero delle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

E' stato, a tale proposito, predisposto un prospetto riepilogativo dei reati societari, di seguito riportato, nel cui ambito sono indicate, per ciascun reato:

- le attività "sensibili";
- le funzioni aziendali coinvolte;
- alcune possibili modalità di commissione, fermo restando che la Società potrebbe essere considerata responsabile ai sensi del Decreto anche se le fattispecie sono commesse nelle forme del tentativo.

In tutti i casi, la punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che i reati societari sono, in gran parte, c.d. "reati propri", cioè possono essere commessi solo dai titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad es., gli amministratori, i sindaci, etc.). Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella commissione del reato. Poiché, in tal caso, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono stati indicati, nel novero delle funzioni coinvolte, coloro che, all'interno di CAPA COLOGNA, sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal legislatore unitamente alle funzioni aziendali maggiormente coinvolte nella redazione del bilancio.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 COD. CIV.).

- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Sindaci
- Ufficio Amministrazione
- Commercialista esterno

Attività sensibili

a) Gestione della contabilità generale:

- nel momento dell'imputazione delle scritture contabili in Contabilità Generale;
- nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili immessi nel sistema.

b) Predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale, etc.).

Possibili modalità di commissione.

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali;
- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in collaborazione con gli amministratori (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società, anche in concorso con altri soggetti;
- omissione delle informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)

Attività sensibili

Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la eventuale Società di revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

Possibili modalità di commissione.

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli altri organi sociali, così come delle attività di controllo che eventualmente venissero attribuite alla società di revisione.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)

Attività sensibili.

Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci.

Possibili modalità di commissione

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 COD. CIV.).**Ruoli aziendali coinvolti:**

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)

Attività sensibili.

Gestione degli utili e delle riserve sociali.

Possibili modalità di commissione.

Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 COD. CIV.).**Ruoli aziendali coinvolti:**

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)

Attività sensibili.

Gestione delle azioni sociali

Possibili modalità di commissione.

- Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)

Attività sensibili.

Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate nel corso della vita dell'ente
(fusioni, scissioni).

Possibili modalità di commissione.

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Soci conferenti

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale.

Possibili modalità di commissione.

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- liquidatori

Attività sensibili

Gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

Possibili modalità di commissione

La fattispecie è integrata in tutti i casi in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionino un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 COD. CIV.).**Ruoli aziendali coinvolti:**

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- terzi che agiscono in nome e per conto della Società (dipendenti, collaboratori, consulenti esterni)

Attività sensibili

- Attività amministrativa e gestionale in genere;
- Attività inerenti la contabilità e il bilancio;
- Attività di vigilanza e controllo di Sindaci e Revisori;
- Eventuale attività in sede di liquidazione

Possibili modalità di commissione

Le fattispecie potrebbero essere realizzate mediante:

- promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario di un istituto di credito per ottenere finanziamenti, leasing, ecc. in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge e/o dai regolamenti della banca;
- dazione di denaro o altra utilità a società terze fornitrici per ottenere beni e/o servizi sottocosto ovvero per concludere contratti a condizioni svantaggiose per una delle parti contraenti;
- dazione di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere fatture per operazioni inesistenti;
- promessa di denaro o altra utilità a soggetti qualificati (o sottoposti alla vigilanza dei primi) di altra società per ottenere false certificazioni;

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- Consiglio di Amministrazione (tutti i componenti)
- Direttore Generale
- terzi che agiscono in nome e per conto della Società (dipendenti, collaboratori, consulenti esterni)

Attività sensibili

- Attività amministrativa e gestionale in genere;
- Attività inerenti la contabilità e il bilancio;
- Attività di vigilanza e controllo di Sindaci e Revisori;
- Eventuale attività in sede di liquidazione

Possibili modalità di commissione

La fattispecie potrebbe essere realizzata mediante qualsiasi condotta idonea e finalizzata a convincere un soggetto terzo (avente le qualifiche soggettive richieste dalla norma, cioè poteri amministrativi, dirigenziali o comunque possibilità di agire in concorso con il titolare di questi poteri) a concludere un accordo corruttivo tra privati sul modello della fattispecie appena citata di cui all'art. 2635 c.c., ad esempio offrendo o promettendo denaro o altre utilità per azioni in contrasto con gli obblighi di fedeltà verso l'azienda cui i terzi appartengono. La fattispecie di cui si tratta si realizza se la proposta o la promessa non viene accettata.

AGGIOTAGGIO (ART. 2637 COD. CIV.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- tutti i ruoli aziendali coinvolti

Attività sensibili

Gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

Possibili modalità di commissione.

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);

- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie);

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato);
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

B.3. CONTROLLI E PROTOCOLLI AZIENDALI.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01 sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati, al rispetto di una serie di principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili.

Segnatamente, per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo di CAPA COLOGNA è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

➔ Tracciabilità delle operazioni/atti.

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

➔ Evidenza formale dei controlli.

I controlli effettuati all'interno di un processo, anche da parte del Collegio Sindacale, sono adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

➔ Identificazione e responsabilità dell'operazione/processo.

La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

➔ Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti.

I controlli sono adeguatamente formalizzati, riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

→ Sindaci.

I Sindaci esprimono un'opinione sulla adeguatezza e sulla operatività di questi controlli.

B.4. I FLUSSI INFORMATIVI.

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale B) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato dalla Società, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere all'ODV un report annuale, coincidente con gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio, contenente:

- l'elenco dei conti correnti aperti e chiusi dalla società;
- le situazioni di debito/credito;
- le modifiche apportate al bilancio su richiesta dell'Organo Amministrativo e/o del consulente esterno;
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- le operazioni straordinarie societarie (fusioni, scissioni).

Su richiesta dell'ODV, dovrà essere altresì trasmessa al medesimo copia delle determinate del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale B).

B.5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B);
- astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza, così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società o delle società controllate;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari, laddove emessi;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
- improntare le attività ed i rapporti con le controllate alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'ODV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di seguito indicate, delle seguenti previsioni:

- **false comunicazioni sociali.**

Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci e al pubblico in generale, nonché ai fini della formazione del bilancio, è necessario che la procedura seguita in azienda garantisca:

- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui all'art. 2423 cod. civ.;

- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr., artt. 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2425 e 2427 cod. civ.);
 - la tempestiva trasmissione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, della bozza di bilancio, garantendo l'idonea registrazione di tale trasmissione;
 - la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere tempestivamente comunicate all'ODV;
 - la preventiva analisi delle operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, che possano comportare significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale;
 - la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento di posizioni creditorie.
- **controllo sulla gestione sociale.**

Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno essere osservate le seguenti regole:

- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci o sui quali il Collegio deve esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione (ove presente) dei documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed ODV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dell'Organo amministrativo.

- **tutela del capitale sociale.**

Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la procedura seguita in azienda dovrà prevedere:

- l'esplicita approvazione, da parte dell'assemblea dei soci, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni;
- l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale e l'ODV.

- **Conflitti di interesse.**

E' necessario che la procedura seguita in azienda garantisca la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse da parte degli Amministratori;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario.

- **Corruzione tra privati**

Con riferimento al reato di cui all'art. 2635 c.c. come modificato dalla l. 190/2012, dovranno essere rispettati i seguenti divieti:

- di elargire o promettere denaro ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di distribuire o promettere omaggi e regali ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti di altre società od enti che non siano di modico valore;
- di accordare o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di ad amministratori, direttori, dirigenti, liquidatori, e comunque a soggetti a loro sottoposti, di altre società od enti;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

E' altresì fatto obbligo, nella scelta dei terzi fornitori di beni e servizi, di:

- seguire le prescrizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
- adottare il Regolamento Acquisti in economia, emesso dalla Società;
- dare esplicita evidenza alle decisioni relative alle "deroghe" previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili.

B.6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati in generale i compiti assegnati all'ODV nel documento già approvato con delibera dell'Organo Amministrativo denominato "Disciplina e compiti dell'ODV" e fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro,:

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, è tenuto a:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza dei sindaci o del revisore.

b) per le altre attività a rischio deve:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'ODV è tenuto a:

- verificare il sistema di deleghe in vigore;
- indicare all'Organo Amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla Società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previsti nel documento denominato "Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza", approvato dal Consiglio di Amministrazione.

PARTE SPECIALE C)
REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

C.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL DECRETO).

L'art. 25 *septies* del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123, prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, l'art. 25 *septies* è stato ulteriormente riformulato dall'art. 300 del D.Lgs. N. 81/2008 che, dettando una disciplina articolata in relazione al tipo di reato presupposto della responsabilità dell'ente, ha introdotto un nuovo sistema di sanzioni, come di seguito specificato:

- in riferimento al delitto di cui all'art. 589 c.p. (omicidio colposo), qualora commesso con violazione delle specifiche previsioni dell'art. 55 comma 2 D.Lgs. N. 81/2008, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è determinata nella misura di mille quote è prevista l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi ad un anno;
- in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (non rientranti nella previsione precedente) si applica una sanzione non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote ed anche in questo caso è confermata l'applicabilità delle misure interdittive da tre mesi ad un anno;
- per quanto riguarda il delitto di cui all'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose), sempre commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione non superiore a duecentocinquanta quote ed è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive per un massimo di sei mesi.

Poiché il valore di una quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, le sanzioni previste variano da un minimo di Euro 64.550,00 fino ad un massimo di Euro 1.549.000,00.

Il D.Lgs. 81/2008 ha inoltre introdotto un'ulteriore disposizione che si interseca con la normativa di cui al D.Lgs. N. 231/2001. L'art. 30 ha infatti enunciato i criteri da adottare nella redazione di un modello organizzativo affinché esso sia idoneo, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 25 *septies* del decreto legislativo 231/2001, ad escludere in radice la responsabilità dell'ente ovvero a ridurre da un terzo fino alla metà la sanzione pecuniaria a carico dell'ente nel caso di cui all'art. 12 c. 2 lett. B D.Lgs 231/2001.

In particolare il Modello, in base a tale norma,

1. *“deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*

3. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

4. *Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (...)"*.

La presente Parte Speciale si riferisce, pertanto, ai reati di cui agli artt. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime ex artt. 589 e 590 comma 3 c.p.) e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti di CAPA COLOGNA, nonché consulenti e collaboratori, adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Fermi restando i principi individuati nella Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico, nella presente parte Speciale vengono definiti i principi generali di riferimento relativi alle attività sensibili individuate, al fine di prevenire i reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Nelle pagine che seguono verranno, pertanto, individuate:

- ➔ le fattispecie dei reati di cui agli artt. 589 e 590 comma 3 c.p. contenute nel D.Lgs. n. 231/2001;

- ➔ le attività sensibili relative alla violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che, nell'ambito di CAPA COLOGNA, potrebbero risultare a rischio di commissione dei reati in oggetto;
- ➔ i principi di riferimento in attuazione dei quali devono essere adottate le procedure aziendali, che gli amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni, e collaboratori di CAPA COLOGNA, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.
- ➔ i principi di riferimento che devono presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente formalizzate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del presente Modello.

C.1.1 Le fattispecie dei reati di omicidio e lesioni colpose con violazione di norme antinfortunistiche (art. 25 septies, D. Lgs. n. 231/2001).

La presente Parte Speciale individua le fattispecie che possono comportare il rischio della realizzazione di reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le norme incriminatrici fondamentali sono, ovviamente, quelle del codice penale, richiamate dal citato art. 25 septies del decreto: l'art. 589 (omicidio colposo) e l'art. 590 (lesioni personali colpose). Poiché, tuttavia, tali fattispecie acquisiscono rilievo, ai fini che qui interessano, solo se commesse con violazione della normativa relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, si deve ritenere che la fattispecie generatrice della responsabilità amministrativa da reato in capo all'Ente sia integrata da tali norme. Mette conto pertanto procedere ad una disamina, sia pure breve e sommaria, di tale complesso di fonti.

La normativa di settore, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ha come fonte fondamentale l'art. 2087 c.c., e si è esplicitata in passato, primariamente, nel D.Lgs. del 19 settembre 1994 n. 626, poi abrogato e sostituito dal T.U. per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. N. 81/2008), e purtuttavia parzialmente in vigore a norma del richiamo contenuto all'art. 304 punto 3) del medesimo T.U.

Altre disposizioni che in linea generale disciplinano il settore sono:

- ➔ il D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (contenente integrazioni e modifiche al D.Lgs. 626/94);
- ➔ il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- ➔ il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro);
- ➔ il D.Lgs. 23 giugno 2003 n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali

richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'art. 21 della legge 1 marzo 2002 n. 39);

- ➔ il Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n. 235 (Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori);
- ➔ il Decreto Legislativo 10 aprile 2006 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici).

A queste vanno aggiunte anche le leggi speciali per regolamentare la materia nei suoi aspetti più specifici, tra cui:

- ➔ il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), attualmente in vigore in forza della prevista e non ancora attuata emanazione dei decreti legislativi correlati al T.U. D.Lgs. 81/2008;
- ➔ il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- ➔ il Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), attualmente in vigore in forza della prevista e non ancora attuata emanazione dei decreti legislativi correlati al T.U. D.Lgs. 81/2008;
- ➔ il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro);
- ➔ il Decreto legislativo n. 17/2010;
- ➔ il Decreto legislativo n. 65/2003 (Etichettatura delle sostanze pericolose).

Nonché altre norme dettate per recepire altre direttive comunitarie, tra cui:

- ➔ il Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/1107/CE, n. 82/605/CE, n. 83/477/CE, n. 86/188/CE e n. 88/642/CE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212), attualmente in vigore in forza della prevista e non ancora attuata emanazione dei decreti legislativi correlati al T.U. D.Lgs. 81/2008;
- ➔ il Decreto legislativo n.17/2010, relativo alle macchine;
- ➔ Dir. 94/9/CE ATEX, relativa alla classificazione delle zone con rischio di esplosione.

Il D.Lgs. n. 626/1994 ed il successivo T.U. Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008), anche recependo una serie di direttive comunitarie, hanno definito il sistema generale di prevenzione e sicurezza e hanno completato la disciplina esistente in materia di prevenzione dei rischi professionali, eliminazione dei rischi di incidenti, affermazione del ruolo attivo dei lavoratori e del loro diritto ad essere informati e consultati.

E' stato così introdotto un sistema di prevenzione e di sicurezza aziendale che si basa sulla partecipazione attiva e sulla collaborazione di una pluralità di soggetti interessati alla realizzazione di un ambiente di lavoro tale da garantire la salute e la protezione dei lavoratori. Si è prevista, inoltre, una serie di obblighi del datore di lavoro ed un ruolo attivo anche dei

lavoratori, non solo mediante una loro maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento nelle attività antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, ma anche attraverso l'istituzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle singole fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, con espressa indicazione di esempi astratti di comportamenti vietati dalle norme citate.

- Omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche (art. 589 c.p.).

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La fattispecie che qui interessa è caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpa, che può essere sia generica che specifica. Essa cioè sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela la vita e l'integrità psicofisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.) afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, capacità economiche e convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa, che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza o imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee

misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente faccia effettivamente uso.

La locuzione “norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro” va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a €309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da €129,00 a €619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309,00 a €1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da €500 a €2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

Circa la natura colposa del reato in esame si richiamano le osservazioni già svolte in punto di omicidio colposo.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psicofisica dei lavoratori.

Il concetto di “lesione personale” è descritto nell'art. 582 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipologie di lesioni:

- lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- lesione personale lieve, se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- lesione personale gravissima, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione

che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato rilevante *ex art. 25 septies* del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le due ultime ipotesi di lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

Secondo il dominante e pacifico orientamento giurisprudenziale, per "malattia del corpo o della mente" deve intendersi "qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni generali" (Cassazione Penale del 2.2.1984).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dalla colpa e sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza o imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, cagionando la morte o le lesioni dei medesimi.

C.2 IL SISTEMA DELLE DELEGHE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI INERENTI LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX D.LGS. N. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE, COME RIORDINATO ED INTEGRATO DAL D.LGS 81/2008.

Il Datore di lavoro può incaricare differenti soggetti, tra i quali i Dirigenti ed i Preposti, del compimento di doveri ed obblighi riguardanti la salute, la sicurezza e l'igiene negli ambienti di lavoro, attraverso la delega di funzioni.

Il sistema delle deleghe deve essere caratterizzato da elementi di "certezza", ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale.

Al riguardo si rileva che: per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

La delega assume rilevanza penale scriminante alla presenza dei seguenti presupposti:

- ➔ la ripartizione delle funzioni non deve avere carattere fraudolento;
- ➔ i collaboratori "delegati" devono essere dotati dei poteri e dei mezzi necessari per svolgere efficacemente i compiti loro affidati;
- ➔ i collaboratori "delegati" devono possedere una provata competenza tecnica.

In presenza di queste condizioni, la giurisprudenza ammette che la delega esoneri da responsabilità il soggetto delegante e la responsabilità di conseguenza si trasferisca al soggetto delegato.

Per la validità della delega è necessario che:

- ➔ la delega sia espressa in forma scritta, inequivoca e avente data certa;
- ➔ la persona delegata sia idonea al compito, per competenza tecnica ed esperienza, ed abbia validamente manifestato il proprio consenso per iscritto alla delega stessa, consapevole degli obblighi di cui viene a gravarsi con la relativa volontaria accettazione;
- ➔ il delegante vigili sull'operato del delegato, effettuando un controllo periodico.

Ai fini di una efficace prevenzione dei reati commessi con violazione di norme antinfortunistiche, il sistema delle deleghe deve rispettare il dettato normativo di cui all'art. 16 del T.U. Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/2008) e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è dotato di formale delega scritta di funzioni da parte del datore di lavoro;
- b) la delega assegnata al Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione definisce in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente. Eventualmente, sono previste deleghe per i singoli sopralluoghi;
- c) i poteri gestori assegnati con le deleghe e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi e le politiche aziendali di CAPA COLOGNA;
- d) il delegato deve fruire di una piena autonomia decisionale e disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli;
- e) gli incarichi interni relativi ad assegnazione di compiti afferenti il D. Lgs. 626/1994, come riordinato ed integrato dal D. Lgs. 81/2008 (ordini di servizio, organigramma, *etc.*) sono formalizzati per iscritto.

C.3. ORGANIZZAZIONE DI CAPA COLOGNA SCA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

L'attività imprenditoriale di CAPA COLOGNA si svolge, attualmente, nell'unità locale di COLOGNA (FE), V. Fossa Lavezzola n. 83, nonché in n. 2 ulteriori unità locali, site rispettivamente in Vigarano Mainarda (Fe), Via Rondona, n. 42 ed in Ostellato (FE), Strada Dianti, n. 24.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è stato nominato nella persona dell'Ing. Massimiliano Icardi, a partire da gennaio 2013 con incarico fino a revoca.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è formato da ulteriori 4 Addetti (Antonio Andreotti, Damiano Destro, Alessia Zilio e Giacomo Giglioli), oltre al Medico Competente (MC), nominato sino a revoca ed attualmente individuato nella persona del dott. Panagiotis Lagoras.

Gli addetti al SPP come sopra individuati sono presenti in tutti gli stabilimenti di Cologna, Ostellato e Vigarano.

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono attualmente:

- il Sig. A. Forestan per Cologna;
- la Sig. Michela Bottoni per Ostellato;
- il Sig. Giacomo Giglioli per Vigarano.

C.3.1. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs 81/2008.

Ai fini di un'efficace gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche, come riordinato ed integrato dal D. Lgs 81/2008, l'azienda deve istituire un'apposita struttura dedicata (che può anche coincidere con il Servizio Prevenzione e Protezione o con l'RSPP), che svolga le seguenti funzioni:

- predisposizione delle procedure antinfortunistiche applicando i dettami della normativa di settore;
- predisposizione e/o aggiornamento costante del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e/o documenti affini;
- verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- individuazione del personale del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione), anche per le ipotesi in cui si manifestino situazioni di emergenza;
- monitoraggio circa l'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- verifica a campione, con cadenza semestrale, presso ogni singola struttura, dell'osservanza delle prescrizioni in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro anche con l'ausilio del medico competente (*audit*);
- invio di *check list* presso le varie strutture, affinché queste ultime si adoperino per il rispetto dei canoni ivi indicati;
- verifica di una costante attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al loro posto di lavoro ed alle mansioni espletate;
- verifica di una costante attività di formazione dell'RSPP e degli addetti al Primo Soccorso ed al Servizio Antincendio;
- verifica che venga indetta almeno una volta all'anno la riunione di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, cui partecipano il datore di lavoro, il responsabile del SPP, il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica della sussistenza dei requisiti professionali e dei titoli richiesti dalla normativa in capo ai responsabili e agli addetti al SPP, al medico competente ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- verifica dell'effettivo aggiornamento professionale in materia antinfortunistica e a tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro dei responsabili e addetti al SPP, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno quinquennale;
- verifica dell'esistenza e del rispetto di un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori che non seguano le norme di igiene e sicurezza e le istruzioni e procedure operative;

- ➔ verifica, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali *ad hoc* ovvero di clausole penali, del rispetto delle normative in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul posto di lavoro da parte delle aziende fornitrici di beni, opere o servizi in *outsourcing*.
- ➔ verifica dei costi della sicurezza (anche attraverso le predisposizione di un Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI – o di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento – PSC) dei contratti di fornitura di beni, opere o servizi in *outsourcing*;
- ➔ verifica della predisposizione delle NOTIFICHE PRELIMINARI (nei casi previsti dal D. Lgs. 81/08) proponendo alla Direzione aziendale le nomine delle figure del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), coordinandone e disciplinandone l'operato.

C.4. POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.

Per ogni unità locale è stato adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che costituisce lo strumento di specifica individuazione dei rischi aziendali e fa parte integrante del presente Modello.

Il Datore di Lavoro individuato sulla base del decreto n. 81/08, anche su proposta dell'ODV, può disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

Allo stato, tenuto conto di quanto già evidenziato nei paragrafi C.2, C.3 e C.3.1, le principali aree di rischio che CAPA COLOGNA ha individuato al proprio interno sono quelle indicate al paragrafo 4 del DVR relativo allo stabilimento di COLOGNA, in relazione alle specifiche aree individuate al paragrafo 3.4 e seguenti del DVR, con i diversi indici di rischio compiutamente riportati nel medesimo documento di valutazione dei rischi al paragrafo 4, qui riassunte a titolo esemplificativo. Si precisa che i DVR relativi alle UU.LL. di Ostellato e Vigarano hanno evidenziato la medesima tipologia di rischi in generale, sia pure con diversità conseguenti alle peculiarità di ciascuna delle strutture locali. In particolare, va segnalato che l'unità locale di Ostellato è stata acquisita recentemente e che di conseguenza il relativo DVR, adottato nel marzo 2022, ha evidenziato componenti di rischio più spiccate, in relazione alle quali CAPA COLOGNA ha già preventivato l'adozione entro breve termine (novembre 2022) dei correttivi e delle misure indicate nel DVR stesso, qui espressamente richiamato.

Ai fini della mappatura del rischio, per quanto concerne il presente modello organizzativo e gestionale, si formulano pertanto le seguenti osservazioni, da considerarsi vevoli per tutte le unità locali.

Rischi presenti in tutti gli stabilimenti CAPA:

- RISCHIO INCENDIO
- RISCHIO ATEX
- RISCHIO VIBRAZIONI
- RISCHIO RUMORE
- RISCHIO BIOLOGICO (PUNTURE DI INSETTI)

- RISCHIO INCIDENTI (VIABILITA' INTERNA)
- RISCHIO MICROCLIMA

Rischi presenti nelle aree CABINE ELETTRICHE e SALE COMANDI/CONTROLLO/QUADRI ELETTRICI, del quale fanno parte la cabina ENEL, le due cabine di trasformazione MT poste una nell'area 15 e l'altra nell'area 2, le sala controllo poste nell'area 2 e nell'area 12, le sale quadri elettrici poste nell'area 3, nell'area 5 e nell'area 6. In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO BIOLOGICO (LEGIONELLA)

Rischi presenti nell'AREA SILI ED ESSICCATOI:

In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
- RISCHIO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO FULMINAZIONE
- RISCHIO CHIMICO (POLVERI)
- RISCHIO BIOLOGICO (AFLATOSSINE e PUNTURE DI INSETTI)
- RISCHIO MECCANICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Rischi presenti nell'area MAGAZZINI e TETTOIE:

In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO BIOLOGICO (AFLATOSSINE)
- RISCHIO CHIMICO (POLVERI)
- RISCHIO MMC
- RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI
- RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
- RISCHIO MECCANICO

Rischi presenti nell'area FOSSE:

In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
- RISCHIO AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
- RISCHIO CHIMICO (POLVERI)
- RISCHIO BIOLOGICO (AFLATOSSINE)
- RISCHIO ELETTRICO

- RISCHIO MECCANICO

Rischi presenti nell'area UFFICI:

In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO VDT
- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
- RISCHIO BIOLOGICO (LEGIONELLA)

Rischi presenti nell'area OFFICINE:

In queste aree sono state individuate le seguenti tipologie di rischio:

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO MECCANICO

Per l'analisi dettagliata dei rischi sopra riassunti si rimanda espressamente a quanto esplicitato nei tre DVR sopra richiamati.

Identificazione rischi per specifiche mansioni lavorative

Di seguito si riportano le mansioni lavorative, per ognuna delle quali viene elencata la tipologia dei rischi, desunta in parte dal precedente capitolo relativo ai rischi per ambienti di lavoro e facendo riferimento a tutto quanto possa costituire un rischio per i lavoratori suddividendoli in due grandi categorie:

- Rischi per la salute dei lavoratori
- Rischi per la sicurezza dei lavoratori

Addetti agli impianti:

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO SPAZI CONFINATI
- RISCHIO BIOLOGICO (PUNTURE DI INSETTI E AFLATOSSINE)
- RISCHIO INCENDIO
- RISCHIO MICROCLIMA

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
- RISCHIO MECCANICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTI/CADUTA
- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Palista

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO MMC
- RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI
- RISCHIO VIBRAZIONI
- RISCHIO BIOLOGICO (PUNTURE DI INSETTI E AFLATOSSINE)
- RISCHIO INCENDIO
- RISCHIO MICROCLIMA

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO INCIDENTI
- RISCHIO MECCANICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Magazziniere – Carrellista

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO MMC
- RISCHIO MOVIMENTI RIPETITIVI
- RISCHIO VIBRAZIONI
- RISCHIO BIOLOGICO(PUNTURE DI INSETTI E AFLATOSSINE)
- RISCHIO INCENDIO
- RISCHIO MICROCLIMA

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO INCIDENTI
- RISCHIO MECCANICO
- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Responsabile qualità

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO VDT
- RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
- RISCHIO BIOLOGICO (PUNTURE DI INSETTI, AFLATOSSINE e LEGIONELLA)
- RISCHIO MICROCLIMA

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Amministrazione e contabilità, Amministrazione e gestione del personale, Amministrazione logistica, Responsabile della produzione, Direttore tecnico,

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO VDT
- RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
- RISCHIO MICROCLIMA
- RISCHIO BIOLOGICO (LEGIONELLA)

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Responsabile impianti

rischio per la salute dei lavoratori

- RISCHIO CHIMICO
- RISCHIO SPAZI CONFINATI
- RISCHIO BIOLOGICO (PUNTURE DI INSETTI, AFLATOSSINE e LEGIONELLA)
- RISCHIO MICROCLIMA

rischio per la sicurezza dei lavoratori

- RISCHIO ELETTRICO
- RISCHIO INCENDIO
- RISCHIO CADUTA DALL'ALTO
- RISCHIO SCIVOLAMENTO/CADUTA

Per ognuno di questi rischi si rimanda interamente alle singole valutazioni effettuate per i luoghi di lavoro

(cfr. capitolo 4.1) e alle singole Valutazioni specifiche in allegato alla presente DVR generale.

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili

- Lesioni colpose gravi/gravissime(art.590, cod. pen.);
- Omicidio colposo (art. 589, cod. pen.)

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro" sono tenuti, al fine di prevenire e

impedire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, devono prevedere una serie di prescrizioni e controlli specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
2. effettuazione di attività di *risk assessment* e di *audit* interni periodici, al fine di valutare il rispetto degli adempimenti in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro, nonché l'adeguatezza e la corretta manutenzione dei luoghi di lavoro;
3. predisposizione dei luoghi di lavoro in conformità dei requisiti di cui all'allegato IV del D. Lgs. n. 81/2008;
4. attività di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo delle apparecchiature ed attrezzature di lavoro;
5. rispetto delle prescrizioni per la segnaletica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Titolo V D. Lgs. N. 81/2008);
6. rispetto delle prescrizioni antincendio;
7. verifiche periodiche della conformità degli impianti (elettrico, termico, *etc.*) agli *standards* normativi;
8. programmazione di interventi di manutenzione e di pulizia coerentemente con il piano di manutenzione;
9. esecuzione di tutti gli interventi programmati e certificazione del loro assolvimento;
10. adeguamento degli impianti in relazione alle eventuali modifiche di legge intervenute;
11. assicurazione della manutenzione periodica dei dispositivi di sicurezza;
12. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettano le norme in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
13. rispetto delle norme della contrattazione collettiva in merito alle pause dell'attività lavorativa;
14. adozione, per tutti i dipendenti, delle misure di prevenzione e protezione previste dalle procedure aziendali;
15. impiego del personale dipendente nel rispetto della normativa vigente in materia di prestazione lavorativa (orario di lavoro, riposi, straordinari, *etc.*);
16. utilizzo del personale secondo l'idoneità fisica specifica;
17. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettano le norme in materia di assunzione e gestione operativa delle risorse umane;
18. divieto dell'utilizzo del mezzo proprio per l'espletamento della propria attività lavorativa, salva espressa autorizzazione da parte del Direttore Generale per motivate ragioni;

19. formazione dei dipendenti sul rispetto del Codice della Strada durante l'utilizzo dei mezzi aziendali;
20. formazione dei dipendenti sul corretto utilizzo e la corretta manutenzione degli automezzi aziendali;
21. rispetto della segnaletica presente nelle sedi aziendali in ordine all'utilizzo degli automezzi;
22. applicazione di sanzioni a coloro che non rispettino le norme in materia di corretto utilizzo dei mezzi aziendali.

Rapporti con fornitori, appaltatori, eventuali subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera

Anche in tale ambito sono ipotizzabili in via astratta le fattispecie penalmente rilevanti di:

- *Lesioni colpose gravi/gravissime (art.590 cod. pen.);*
- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Controlli e protocolli aziendali

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "Rapporti con fornitori, appaltatori eventuali subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio.

Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, devono prevedere una serie di prescrizioni e controlli, specifici e concreti, a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. adozione di una procedura di qualifica dei fornitori/appaltatori che tenga conto della rispondenza tra quanto fornito, così come esplicitato dalle specifiche di acquisto o di capitolato, e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e sicurezza dei lavoratori. Ovviamente tali considerazioni possono valere soltanto per le ipotesi di affidamenti diretti o gare ad invito;
2. valutazione, in fase di definizione dell'oggetto contrattuale, della normativa di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al fine di identificare gli adempimenti da assolvere;
3. verifica, nella fase di gestione del contratto, che per le risorse impiegate dai fornitori/appaltatori siano stati assolti, da parte di questi ultimi, tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa previdenziale, assicurativa ed assistenziale, anche attraverso l'inserimento di clausole contrattuali standardizzate.

4. verifica del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) al fine della valutazione della regolarità contributiva e richiesta ad appaltatori, subappaltatori, affidatari di servizi e prestatori d'opera del L.U.L. (Libro Unico del Lavoro) che dimostra che le persone che entreranno a lavorare nei cantieri ove l'ente appaltante risulti essere CAPA COLOGNA sono effettivamente dipendenti della ditta che ha ottenuto l'appalto. Tali soggetti verranno identificate attraverso badge di riconoscimento. La stazione appaltante dovrà verificare, tramite la documentazione richiesta, che la ditta appaltatrice/subappaltatrice rispetti gli adempimenti richiamati dal d.lgs 81/08, ossia che essa possieda i requisiti di legge ai fini della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
5. cooperazione tra datore di lavoro e fornitori/appaltatori, al fine di individuare i rischi da interferenza, nel caso di contratti di appalto di servizi da svolgersi all'interno dell'azienda ed al fine di individuare le relative misure di prevenzione e di protezione da adottare (anche attraverso la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi – D.U.V.R.I.);
6. nel caso di contratti di appalto di servizi da svolgersi all'esterno dell'azienda l'appaltatore sarà contrattualmente obbligato a fornire il Documento di Valutazione dei Rischi;
7. chiara specificazione dell'obbligo dell'appaltatore di dotarsi di macchinari ed attrezzature che rispettino la vigente normativa antinfortunistica, con relativo obbligo dell'appaltatore di presentare alla committente la cosiddetta "certificazione di conformità";
8. specifico riconoscimento, nei contratti di appalto, del diritto di sorveglianza e di controllo, in capo al committente, al Direttore Lavori, al Responsabile Lavori), al RSPP e al Coordinatore della sicurezza (senza ingerenze operative), del rispetto della normativa antinfortunistica da parte dell'appaltatore, con facoltà di allontanamento dai cantieri di chiunque non rispetti le normative antinfortunistiche;
9. nella fase di esecuzione dei lavori, garanzia della cooperazione tra il datore di lavoro ed il datore di lavoro dei fornitori/appaltatori, per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica;
10. chiara identificazione dei soggetti deputati alla verifica del Piano Operativo di Sicurezza fornito dall'Appaltatore, nonché dei soggetti chiamati a vigilare sulla sua osservanza;
11. inserimento di clausole contrattuali che prevedano la sospensione dei lavori, la risoluzione del contratto o, ancor meglio e più efficacemente, il pagamento di penali, laddove, ad insindacabile giudizio del committente, non vengano rispettate le norme e le prescrizioni necessarie in materia di sicurezza sul lavoro. Le penali vengono differenziate a seconda della gravità dei comportamenti non rispettosi delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Di norma, si tratta del 1/1000 dell'importo contrattuale nei casi di maggiore gravità e dello 0,5/1000 nei casi di minor gravità;

12. inserimento standardizzato dell'obbligo dell'appaltatore di fornire preventivamente l'elenco dei lavoratori adibiti allo svolgimento dei lavori appaltati (anche attraverso il deposito del LUL, come esplicitato al punto 4), che dovranno essere esclusivamente dipendenti dell'appaltatore e dovranno esibire apposito cartellino di riconoscimento. In caso di dolosa o colposa inosservanza di tali obblighi dovrà essere alternativamente prevista la risoluzione contrattuale o il pagamento di una penale;
13. obbligo dell'appaltatore di comunicare – entro il giorno solare di accadimento – gli infortuni sul lavoro in cui incorra il proprio personale, precisandone circostanze e cause;
14. esplicita previsione di clausole contrattuali che obblighino l'appaltatore a fornire al committente, al momento della sottoscrizione del contratto, idonea polizza di responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche la committente e i suoi dipendenti, e verso i propri prestatori di lavoro e dipendenti;
15. obbligo contrattuale, in capo all'appaltatore, di fornire la nomina del RSPP, la nomina del medico competente, la documentazione relativa ad eventuali dispositivi di protezione individuali, copia dell'attestato di partecipazione a corsi di primo soccorso e antincendio, dichiarazione di conformità di eventuali impianti di cantiere;
16. obbligo, in capo all'appaltatore, di fornire adeguata documentazione attestante la formazione dei propri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
17. chiara identificazione del Responsabile Lavori, del Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione e di esecuzione (CSP e CSE proposti per la nomina dal RSPP – figura centrale) e dei processi che hanno condotto alla loro nomina, formalizzata con la notifica preliminare, onde evitare eventuale *culpa in eligendo*;
18. obbligo in capo al RSPP di comunicazione agli Enti competenti dei soggetti di cui al punto 17, tramite la notifica preliminare di cui all'art. 99 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
19. organizzazione di incontri di formazione e informazione con il personale dipendente sui rischi interferenziali.

C.5. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C).

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come già definiti in precedenza (Datore di Lavoro e suoi delegati, Organo Amministrativo, Direttore generale, preposti, lavoratori dipendenti, collaboratori).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto da questa stessa Parte Speciale, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti medesimi e, quindi, della diversità dei loro obblighi, come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici a cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi adottato ed ogni sua successiva modifica;
- tutte le procedure/istruzioni disposizioni aziendali poste in essere dal Datore di Lavoro/RSPP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale C);
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua controllata allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale C).

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi C.6 e C.7 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza dei lavoratori contemplati nel Modello 231.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da specifiche attività di *audit* sui processi gestionali inerenti le attività a rischio trattate.

C.6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.

Si indicano di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo C.4), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

- adozione e rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi, a norma del D. Lgs. 81/2008 e dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento ove previsti;
- periodico aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi e verifica delle novità normative in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
- definizione e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda

anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive, ove siano evidenziate situazioni di non conformità;

- divieto per tutti gli esponenti aziendali e per tutti i soggetti a loro sottoposti di porre in essere comportamenti che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale.

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà, anche tramite l'eventuale adozione di un adeguato modello organizzativo SGSSL (così come richiesto dall'art. 30 del D.lgs. 81/08):

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza, anche attraverso la nomina di consulenti esterni esperti in materia di sicurezza sul lavoro;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica aziendale;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o la modifica degli impianti, in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta, anche in modo formale, ai Rappresentanti dei Lavoratori, qualora eletti, con particolare attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori medesimi;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze, eventualmente anche attraverso simulazioni e/o esercitazioni;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

Nei contratti con collaboratori esterni e/o appaltatori dovrà essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto legislativo n. 231/2001, nonché dei principi contenuti nel presente Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi (e PSC) ad esso allegato.

Tutti i destinatari del presente Modello devono inoltre rispettare le seguenti regole di carattere generale:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
- b) implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse della Società a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- d) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro/RSPP, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- i) segnalare immediatamente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
- j) segnalare immediatamente al Preposto, al Dirigente, al Datore di lavoro, all'RSPP ed eventualmente all'ODV l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- k) segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza entro le proprie capacità e competenze.

C.7. PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.

C.7.1. Nomina e compiti del responsabile interno.

Il Responsabile Interno del Modello viene individuato nella persona del Datore di Lavoro che, se lo riterrà opportuno, potrà procedere alla nomina di sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei sub-responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega sarà oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine, il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'ODV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

C.7.2. Norme/Circolari.

Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento e modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche, con lo scopo di regolamentare tutte le attività della società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

C.7.3. Flussi informativi.

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'ODV un *report* informativo, con cadenza semestrale, sugli infortuni eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231- Parte Speciale C).

C.7.4. Registrazione ed archiviazione.

Dovranno essere adottate procedure che individuino i ruoli e le responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. Ogni operazione relativa alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere, ove possibile, adeguatamente registrata.

C. 8. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili potenzialmente a rischio dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione di norme antinfortunistiche.

Tali controlli saranno diretti a verificare la corretta esplicazione delle predette attività in relazione ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere.

I compiti di controllo dell'ODV, in relazione all'osservanza del Modello, per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite di specifiche audizioni, sul rispetto delle procedure interne in materia antinfortunistica. Tali verifiche potranno anche essere effettuate con il coordinamento o il supporto di consulenti esterni;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre al Datore di Lavoro/RSPP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate;

- proporre al Datore di Lavoro/RSPP le integrazioni e le modifiche della presente Parte Speciale resesi necessarie sulla base dell'evoluzione normativa in materia antinfortunistica e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'Organismo di Vigilanza si avvale, altresì, della collaborazione delle altre funzioni aziendali.

Si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza è garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

C.9 – UNITA' LOCALI DI VIGARANO E OSTELLATO – ULTERIORI EVENTUALI UNITA' LOCALI

Il presente modello organizzativo e gestionale si applica anche alle unità locali site in Vigarano Mainarda (Fe) e in Ostellato (Fe) presso le quali l'attività dell'impresa è svolta con modalità del tutto analoghe a quelle dello stabilimento di Cologna (Fe). I rischi esistenti sono quindi del tutto analoghi a quelli riscontrati presso lo stabilimento di Cologna e le norme di comportamento, i principi, le prescrizioni, le procedure, i flussi informativi ed i controlli dell'ODV appaiono direttamente applicabili anche alle predette unità locali. Sul punto si richiama quanto già detto nei paragrafi precedenti. Poiché, alla data dell'approvazione della presente revisione, risulta essere in corso l'attuazione degli interventi di maggiore urgenza indicati nel documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'U.L. di Ostellato, si prevede espressamente di recepire fin d'ora i prossimi aggiornamenti di tale documento, e si prevede altresì che l'ODV dovrà essere esplicitamente informato in merito all'attuazione di tutti gli interventi urgenti che l'attuale DVR ha preventivato entro novembre 2022.

PARTE SPECIALE D)
**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO**

D.1. I REATI DICUI ALL'ARTICOLO 25 OCTIES DEL D. LGS. N. 231/2001.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 *octies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di commissione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. Si ritiene di includere nella presente parte speciale anche le fattispecie relative alla spendita di denaro falso o valori bollati falsi ricevuti in buona fede, previsti dall'art. 25 bis D. Lgs. 231/2001, in considerazione dell'analogia di condotte incriminate. A tale riguardo si precisa anche che il citato art. 25 bis D. Lgs. 231/2001 richiama varie fattispecie relative al falso monetario, al falso in valori bollati, o in generale nei mezzi di pagamento. Rispetto a tali fattispecie si ritiene che il rischio per CAPA COLOGNA sia assolutamente trascurabile, eccezion fatta per le due fattispecie sopra citate, che per tale ragione sono incluse nella presente parte speciale.

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516,00 ad euro 10.329,00.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516,00, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto che riveste una posizione apicale all'interno di CAPA COLOGNA riceva, in nome e per conto dell'Ente medesimo, denaro di provenienza delittuosa ovvero si intrometta per favorire l'occultamento, all'interno dei locali dell'Ente, di beni di provenienza furtiva. Ovviamente, in quest'ultimo caso l'Ente sarà responsabile soltanto laddove l'occultamento sia compiuto anche con suo vantaggio o interesse.

Altra ipotesi potrebbe essere quella del soggetto che ricopre una posizione apicale, il quale acquista per l'Ente beni strumentali di furtiva o comunque illecita provenienza. In tale ultimo caso, il vantaggio per l'Ente sarebbe *in re ipsa*.

Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella di utilizzo, all'interno della struttura aziendale ed al fine dello svolgimento dell'attività dell'Ente, di software di provenienza illecita (i c.d. "software pirata").

- Riciclaggio (648 bis cod. pen.).

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto in posizione apicale riceva in donazione, per conto dell'Ente, beni di furtiva provenienza, adoperandosi per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.).

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032,00 a euro 15.493,00. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma."

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto che ricopre posizione apicale compia, in nome e per conto dell'Ente, operazioni economiche (compravendita di beni) utilizzando denaro di illecita provenienza.

- Autoriciclaggio (Art. 648 ter 1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

Va evidenziato che quest'ultima fattispecie di reato, inserita dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, non richiede che il reato presupposto dell'autoriciclaggio sia consumato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. In tal modo possono concretizzarsi reati a 'rischio 231' tutti i potenziali reati consumati da soggetti legati alla società, anche se realizzati per interessi personali, quando i proventi vengano poi reinvestiti dalla società medesima in proprie attività economico-finanziarie che rechino giovamento anche a quest'ultima.

A titolo esemplificativo, può indicarsi il caso di un apicale che abbia conseguito notevoli capitali attraverso attività illecite (quale spaccio di sostanze stupefacenti) e che li doni alla società al fine di occultarne la provenienza, garantendosi forme di vantaggi personali. Ulteriore esempio è costituito dal caso degli Amministratori che reinvestano in attività economico-finanziarie somme provenienti da reati tributari (evasione fiscale).

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 comma 2 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

Le due fattispecie di reato sopra citate, integrate nel novero dei reati presupposto nel 2009, si configurano nel caso in cui non vi sia compartecipazione nell'attività di falsificazione delle monete o dei valori bollati, in quanto postulano che essi vengano ricevuti in buona fede e poi immessi in circolazione o comunque utilizzati, nonostante la raggiunta consapevolezza della loro falsità. A titolo di esempio, possono concretizzarsi reati a 'rischio 231' tutti i casi in cui

astrattamente personale di CAPA COLOGNA riceva un pagamento in contanti ovvero acquisti da un privato un valore bollato e che in seguito, dopo averne constatato la falsità, ciò nonostante lo immetta nella disponibilità di CAPA COLOGNA così che il mezzo di pagamento falso venga speso o utilizzato.

D.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

In relazione all'attività di CAPA COLOGNA, è difficile individuare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale.

Risulterà particolarmente a rischio la gestione dei rapporti con soggetti terzi e si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo.:

- negoziazione e gestione contratti di acquisto e/o di vendita con controparti;
- gestione di transazioni finanziarie con controparti;
- gestione di investimenti con controparti;
- gestione sponsorizzazioni;
- gestione di flussi finanziari con le società controllate;
- contratti di acquisto e/o vendita con le medesime società;
- ricezione di rifiuti;
- donazioni, contributi, erogazioni liberali;
- gestione degli adempimenti fiscali.

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nei rapporti con i terzi aventi ad oggetto, in particolare, i movimenti di denaro, beni o altre utilità, saranno pertanto tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal presente Modello e dal Codice Etico.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. 231/2001;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di accettare pagamenti e/o trasferimenti di denaro per contanti o per assegni bancari non debitamente compilati o non muniti della clausola "non trasferibile";
- di ricevere rifiuti provenienti da traffico illecito;
- di porre in essere qualsiasi comportamento evasivo e/o elusivo tale da integrare i reati di cui al D. Lgs. 74/2000 ("*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205*");
- di effettuare pagamenti su c/c esteri o in 'paradisi fiscali' o su c/c la cui intestazione non corrisponde all'effettivo titolare del contratto sottostante che giustifica il pagamento.

E' altresì obbligatorio l'aggiornamento del libro cespiti e del libro inventari, che potranno essere controllati a sorpresa dall'ODV, al fine di verificare che tutti i beni cespiti aziendali siano ivi annotati.

Dovrà essere identificato un organo od un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto con l'indicazione dei compiti, dei ruoli e delle responsabilità.

Dovranno essere adottate chiare e precise procedure di identificazione dei soggetti che trasferiscono denaro, beni o altre utilità a CAPA COLOGNA, anche in conformità alle vigenti normative antiriciclaggio. Dovranno inoltre essere istituiti controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo.

Dovranno essere istituite verifiche sul calcolo e sul pagamento delle imposte dirette e indirette, anche con controlli sulla veridicità delle fatture attive e passive.

Dovranno essere istituite verifiche sul rispetto delle soglie per il pagamento per contanti, nonché verifiche tese ad evitare l'utilizzo di libretti al portatore per la gestione della liquidità.

Dovranno essere predeterminati dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e dovranno essere fissati dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti *standard*.

Indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e *partners* commerciali/finanziari potranno essere: dati pregiudizievoli pubblici, protesti, procedure concorsuali, entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori di mercato, *etc*.

Dovranno essere istituite procedure di controllo della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.

Dovranno essere istituite norme disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e/o di autoriciclaggio.

Dovrà essere svolta eventuale formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

I soggetti che rivestono posizioni apicali all'interno di CAPA COLOGNA sono tenuti alla rigida osservanza del D. Lgs. n. 56/2004, del Regolamento di cui al D.M. n. 141/2006 e del D. Lgs. n. 231/2007.

Per quanto concerne l'Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza, le procedure aziendali dovranno essere tali da escludere in modo assoluto che, nelle aree deposito rifiuti di CAPA, possano essere ricevuti o stoccati, anche solo temporaneamente, rifiuti di illecita provenienza.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'ODV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

Si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- le procedure già applicate a prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui alla Parte Speciale A) del presente Modello, riguardanti i controlli e le attività che coinvolgono i flussi finanziari e la gestione acquisti.

D.3. I FLUSSI INFORMATIVI.

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale D) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile individuato dalla Società deve trasmettere all'ODV un *report* semestrale contenente:

- eventuali indagini effettuate su clienti, partners, fornitori e soci;
- indicatori di potenziali rischi penali in capo ai suddetti;
- eventuali anomalie nei flussi di pagamento;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste;
- eventuali comunicazioni di avvisi di accertamento o altro inerenti illeciti e/o mancati pagamenti in ambito contributivo, fiscale e tributario.

D.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Disciplina e compiti dell'ODV" e fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro ed altre utilità provenienti dai delitti nonché di autoriciclaggio;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi sub-responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare, anche mediante controlli ed ispezioni a sorpresa, la corrispondenza tra i beni nella disponibilità aziendale ed i registri degli inventari e dei cespiti. Tale controllo potrà essere effettuato su beni aziendali a campione;
- verificare, anche attraverso specifiche richieste all'Organo di Controllo e/o di revisione, se nominati, o al commercialista della società, la regolarità fiscale e contributiva.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di cui agli artt. 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter 1* c.p. al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'ODV".

PARTE SPECIALE E)
REATI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

E.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 24 BIS DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 bis del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

In considerazione dell'analogia che contraddistingue la materia, si ritiene opportuno includere nella presente parte speciale anche la fattispecie di cui all'art. 25 *novies* del Decreto, relativa all'illecita duplicazione di programmi per elaboratore con violazione del Diritto d'autore.

- Accesso abusivo ad un sistema telematico od informatico (art. 615 *ter c.p.*).

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri, o con violazione di doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni, o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre ad otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato potrebbe verificarsi laddove soggetti che ricoprono posizioni apicali all'interno di CAPA COLOGNA si introducano abusivamente all'interno di un sistema informatico di altra società allo scopo di carpirne segreti aziendali o elenchi di clientela, ovvero tale condotta sia perpetrata da dipendenti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti in posizione apicale di CAPA COLOGNA, qualora il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio di quest'ultima e la commissione di esso sia stata possibile dall'inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.).

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino ad euro 5.164,00.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164,00 a euro 10.329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’art. 617 quater c.p.”.

A titolo di esempio, si fa menzione della condotta di soggetti apicali di CAPA COLOGNA i quali abusivamente si procurino numeri seriali di apparecchi cellulari appartenenti ad altri soggetti, poiché, attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione), è possibile realizzare un’illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.

Si espone, altresì, il caso in cui un soggetto che ricopre una posizione apicale all’interno di CAPA COLOGNA ovvero un soggetto ad esso sottoposto si procuri il codice di accesso alla *home banking* di terzi al fine di effettuare transazioni bancarie favorevoli alla società.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.).

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,00”.

A titolo di esempio, si menziona il caso in cui un dirigente di CAPA COLOGNA si procuri un programma informatico utilizzabile al fine di danneggiare il sistema informatico di una concorrente, ovvero tale condotta sia perpetrata da dipendenti sottoposti alla vigilanza e direzione dei soggetti in posizione apicale di CAPA COLOGNA, qualora il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima e la commissione di esso sia stata possibile dall’inosservanza degli obblighi di vigilanza e direzione.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma .

I delitti di cui al primo e secondo comma sono puniti a querela delle persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un dipendente o soggetto apicale di CAPA COLOGNA intercetti la corrispondenza vie e-mail di un'azienda concorrente.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater”.

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui dipendenti e/o soggetti apicali di CAPA COLOGNA installino abusivamente apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico di una società concorrente.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

A titolo esemplificativo, si indica il caso in cui un soggetto in posizione apicale distrugga informazioni o dati informatici di un dipendente sgradito ai vertici aziendali e/o non idoneo allo

svolgimento delle mansioni affidategli, allo scopo di preconstituire delle cause di addebito disciplinare.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

A titolo di esempio, si menziona il caso del dipendente o del soggetto apicale di CAPA COLOGNA che tenti di alterare il sistema informatico della Agenzia delle Entrate.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un *virus*, un soggetto apicale di CAPA COLOGNA o un suo dipendente renda in tutto o in parte inservibile la rete informatica di un concorrente.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.).

“Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui, attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica contenente in allegato un documento affetto da un *virus*, un soggetto apicale di CAPA COLOGNA o un suo dipendente tenti di rendere inservibile la rete informatica dell'Agenzia delle Entrate o di altro ente pubblico che abbia avuto accesso in CAPA COLOGNA, acquisendo informazioni memorizzate su supporto informatico, da cui possano scaturire rilievi di responsabilità a carico di CAPA COLOGNA o dei suoi dipendenti (Ispettorato del Lavoro, A.U.S.L. servizio ispettivo, etc.).

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640 *quinquies* c.p.).

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51,00 a 1.032,00 euro”.

A titolo di esempio, si indica il caso in cui un soggetto apicale di CAPA COLOGNA istighi il soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica per la società, solitamente il commercialista della medesima, a violare gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di conseguire un ingiusto profitto.

- Ostacolo alle attività ispettive ed ai procedimenti in materia di cybersecurity (L. 133/2019 di conversione dell'art. 1 comma 11 D.L. 105/2019))

“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) 6, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

Astrattamente, la fattispecie può configurarsi ogniqualvolta un apicale o un dipendente di CAPA COLOGNA, in occasione di un'attività ispettiva come descritta dalla norma, occulti informazioni rilevanti che vengano richieste o le fornisca false.

- Documenti informatici (Art. 491 *bis* c.p.).

“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

A titolo di esempio, si cita il caso di un soggetto in posizione apicale che falsifichi un contratto, formatosi anche attraverso uno scambio di e-mail, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

- Illecita duplicazione di programmi per elaboratore (art. 171 bis L. 633/1941)

“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”

A titolo di esempio, il reato può essere configurato ogniqualvolta un soggetto apicale ovvero un dipendente di CAPA COLOGNA installi un software abusivo (clonato o crackato) su una postazione informatica usata a scopo lavorativo, e se ne serva per l'attività aziendale.

E.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

In relazione a CAPA COLOGNA, riesce difficile delineare una precisa area di rischio, in quanto i suddetti reati si possono astrattamente verificare in ogni momento dell'attività gestionale, laddove la stessa sia organizzata ed esercitata con il mezzo informatico e/o attraverso la connessione alla rete internet.

Risulteranno, quindi, particolarmente a rischio tutte le attività attuate con il computer. Si indicano, a titolo esemplificativo:

- la gestione integrale dei sistemi informativi aziendali ed, in ogni caso, l'attività di installazione, manutenzione, programmazione e collegamento in rete dell'*hardware* aziendale;
- l'attività di creazione, gestione ed aggiornamento del *software* aziendale;
- la corrispondenza, a mezzo di posta elettronica, con clienti, fornitori, uffici ed enti pubblici;
- la corrispondenza, sempre a mezzo di posta elettronica, con enti o società concorrenti;

- la circolazione delle e-mail interna all'azienda;
- i rapporti con i soggetti che prestano il servizio di certificazione di firma elettronica;
- i rapporti con eventuali consulenti informatici esterni;
- le operazioni di *home banking*;
- i rapporti con la CCIAA.

Nell'espletamento di tutte le operazioni compiute con i mezzi informatici e/o telematici, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti di CAPA COLOGNA (ed i consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono conoscere e rispettare:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale, aziendale ed organizzativa della società ed i compiti attribuiti;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti i sistemi informativi della società;
- in generale, la normativa applicabile.

In particolare, i responsabili dei Servizi e le funzioni coinvolte nelle aree di rischio di cui sopra sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

E' fatto assoluto divieto:

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001;
- di utilizzare postazioni informatiche diverse da quelle aziendali per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- di connettersi alla rete internet o di inviare messaggi di posta elettronica per motivi connessi alla propria attività di lavoro utilizzando un *account* diverso da quello fornito dall'Ufficio Sistemi informativi a ogni dipendente, in particolare, non si potranno utilizzare neppure da casa *account* personali;
- di utilizzare pc portatili e *pendrive* internet diversi da quelli forniti dall'azienda, laddove ci si trovi a lavorare in postazioni esterne all'azienda;
- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di utilizzare la propria ed altrui postazione informatica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di trasmettere e ricevere posta elettronica per scopi diversi da quelli conformi allo svolgimento delle mansioni aziendali;
- di scaricare da internet *files* e/o *software* non strettamente inerenti l'attività lavorativa e senza espressa autorizzazione dei vertici aziendali;
- di installare programmi di alcun tipo non autorizzati dai vertici aziendali;

- di conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di dipendenti o di terzi, se non espressamente autorizzati nelle forme e nei termini di cui al D. Lgs. 196/2003.

E' istituito un sistema di memorizzazione, utilizzando il Server aziendale, di tutti i dati di navigazione da tutte le postazioni informatiche di CAPA COLOGNA, che potrà essere verificato, a sorpresa dall'Organismo di Vigilanza, per un tempo retrospettivo di max n. 6 mesi.

Attraverso il server aziendale, potranno essere tracciati i flussi di navigazione e la posta elettronica in uscita da postazioni diverse da quelle aziendali, laddove vengano utilizzate le credenziali aziendali, sempre per max n. 6 mesi per quanto attiene alla navigazione e per n. 1 settimana per la posta elettronica.

Lo stesso sistema di memorizzazione vige anche nelle ipotesi in cui l'utente, pur utilizzando un terminale esterno a CAPA, si colleghi ad un computer interno attraverso la rete internet (ad esempio, utilizzando software quali Teamviewer o similari).

Vengono altresì memorizzati, per un tempo indefinito, tutti i contatti con i server aziendali da tutte le postazioni di CAPA.

Dovrà essere istituito un sistema di controlli interno all'azienda che preveda la verifica del corretto utilizzo da parte dei dipendenti o dei responsabili incaricati delle *password* o dei codici di accesso ai sistemi informativi degli Uffici della P.A. (ad es.: PIN Agenzia delle Entrate o altri) e/o per l'utilizzo, in genere, delle postazioni informatiche.

Sarà fatto obbligo ai dipendenti di variare la *password* ogni mese, ferma restando la dimensione minima di otto caratteri e la differenza rispetto alle ultime cinque password autcreate.

E' fatto obbligo per ogni utente di bloccare la postazione ogni volta che questa viene abbandonata, anche semplicemente per recarsi ai servizi igienici. Le eventuali violazioni verranno segnalate all'Organismo di Vigilanza. Resta fermo che dopo 15 minuti di inutilizzo la postazione informatica si blocca automaticamente.

Ogni dipendente ha il divieto assoluto di cancellare dal proprio *hard disk* la posta elettronica inviata e ricevuta se non previo intervento del coordinatore del settore sistemi informativi.

Dovranno essere istituiti indici rilevanti dell'attendibilità commerciale e professionale dei consulenti esterni in materia informatica; in particolare, gli stessi dovranno certificare la loro incensuratezza rispetto ai reati informatici.

Dovranno essere specificatamente individuati ruoli aziendali che, in via esclusiva, intrattengano rapporti di corrispondenza elettronica con P.A., clienti e/o fornitori e concorrenti.

E' istituito un sistema di tracciabilità informatico dei rapporti intercorsi tra ogni dipendente di CAPA COLOGNA e gli incaricati dei Sistemi Informativi aventi ad oggetto ogni intervento riguardante la propria postazione informatica.

In caso di richieste verbali o telefoniche sarà istituito apposito registro degli interventi da parte dei responsabili dei sistemi informativi.

Dovrà essere svolta eventuale formazione del personale concernente la normativa riguardante i reati informatici.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'ODV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

L'ODV provvederà altresì al monitoraggio del sistema esistente e alle richieste di suo eventuale adeguamento in base alle caratteristiche specifiche di Capa Cologna Sca da recepirsi a mezzo di revisione del presente Modello.

E.3. I FLUSSI INFORMATIVI.

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale E) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Responsabile del Trattamento Dati nominato ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è il soggetto individuato dalla Società per trasmettere all'ODV un report annuale contenente informazioni in merito a:

- danneggiamenti o guasti ai sistemi informatici non giustificabili in relazione ad un normale utilizzo dei medesimi;
- utilizzo improprio dei servizi internet e di posta elettronica;
- utilizzo improprio delle *password* per l'accesso alle postazioni informatiche e/o per l'accesso ai servizi di *home banking* e/o per l'accesso ai sistemi informatici di Enti Pubblici (Agenzia delle Entrate, CCIAA, *etc.*);
- eventuali anomalie riscontrate nell'utilizzo di *hardware* e/o *software* aziendali;
- eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

E.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Disciplina e compiti dell'ODV" e fermo restando il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli, a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'ODV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- verificare, anche mediante controlli a campione ed ispezioni a sorpresa, la posta elettronica in entrata e in uscita e le connessioni ad internet nelle singole postazioni e anche sul *server*.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati informatici al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'ODV".

PARTE SPECIALE F)

REATI AMBIENTALI

F.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 UNDECIES DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Il legislatore ha introdotto, tramite l'art. 2 del D.lgs. n. 121 dell'11 luglio 2011, l'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, inserendo così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), oltre a fattispecie di nuova incriminazione contenute nel codice penale (art. 727 *bis* c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; art. 733 *bis* c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto") ed ulteriori illeciti contenuti nella normativa speciale (reati di commercializzazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di commercializzazione e detenzione di animali pericolosi per la salute ed incolumità pubbliche, reati di inquinamento provocato dalle navi e di violazione delle disposizioni a tutela dell'ozono stratosferico).

La peculiarità dei reati ambientali è che gli stessi rivestono quasi sempre natura contravvenzionale, pertanto sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o per violazione di regole cautelari.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 28 maggio 2015, n. 122 e in vigore dal 29 maggio 2015) ha introdotto nuove "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*".

In particolare, l'art. 1, comma 8, della normativa ha modificato l'articolo 25-undecies, comma 1, del D. Lgs. 231/2001, aggiungendo, tra i reati-presupposto, i seguenti delitti:

- a) delitto di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) delitto di disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) per cui è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p. in riferimento agli artt. 452 *bis* e *quater* c.p.) per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies*) per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- e) delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI *bis* del c.p. (violazione dell'articolo 452 *octies* c.p.), per i quali è prevista la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 25 *undecies* novellato, sono confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in relazione ai reati di cui agli artt. 727 *bis* c.p. (uccisione,

distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).

L'art. 1, comma 8 della Legge n. 68/2015 ha inserito, inoltre, nell'articolo 25-undecies, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Tali interventi riguardano le misure dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte di un terzo.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di definire ruoli, responsabilità, principi comportamentali e modalità operative a cui tutti destinatari del Modello, in relazione all'attività di competenza, devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

F.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI.

In considerazione dell'importanza e della particolare sensibilità degli illeciti penali in oggetto, tutte le Funzioni aziendali in qualsiasi modo interessate alle attività di seguito evidenziate sono chiamate all'osservanza delle disposizioni normative in materia ambientale e dei principi di comportamento di cui infra.

Ovviamente, è possibile individuare quale area maggiormente coinvolta nell'applicazione della normativa ambientale l'Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza, l'Ufficio Gestione Rifiuti, preposto anche all'attività di trasporto per conto terzi.

A seguito dell'attività di *risk mapping* svolta, non sono risultate a rischio di consumazione di reati ambientali altre divisioni societarie.

Di seguito vengono individuate le seguenti attività sensibili con riferimento ai reati introdotti dall'art. 25 *undecies* del Decreto:

1. Art. 733 *bis* c.p.: tutela dell'habitat: non si ritiene che CAPA sia a rischio di consumazione di questo reato;
2. Art. 137 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006: scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata e art. 137 co. 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152/2006: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152/2006 in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 al medesimo decreto ovvero i limiti più

restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dalla Autorità competente: Capa Cologna effettua scarichi di acque reflue industriali in base all'AUA rilasciata con atto n. 1438 del 17.03.2015 e successive integrazioni, secondo l'autorizzazione di cui al punto A. Non si ritiene che sussista un concreto rischio di produzione da parte di Capa Cologna di acque reflue industriali di questo tipo con superamento dei limiti posti dalle norme sopra citare. Si riporta la definizione di acque reflue industriali, prevista dall'art. 74, lettera h) del D.lgs n. 152/2006: *“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”*;

3. Art. 137 co. 5, secondo periodo, del decreto legislativo n.152/2006: scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n.152/2006: anche in relazione a questo reato non si ritiene che sussista un concreto rischio di consumazione;

4. Art. 137 co. 11 del decreto legislativo n.152/2006: violazione del divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee: CAPA COLOGNA non effettua scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Effettua invece, in base a punto B dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui è titolare e secondo le planimetrie ad essa allegate, scarico in acque superficiali ed in fognatura comunale. Tali scarichi contengono unicamente acqua e non altre sostanze. E' presente un disoleatore a filtro per l'area lavaggio automezzi ed un disoleatore per la pesa n. 1. Si riporta in proposito la definizione di scarico tratta dall'art. 74 del decreto legislativo n. 152/2006: *“qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114”*;

5. Art. 256 co. 1 lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006: attività di gestione di rifiuti non pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Art. 256, comma 1 lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006: attività di gestione di rifiuti pericolosi (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. CAPA COLOGNA produce e gestisce i seguenti tipi di rifiuti: rifiuti da manutenzione dell'officina in contenitori omologati presenti nel locale deposito oli (area officina); contenitore per kit rapidi aflatossine nell'Area D; nell'Area G, rottami di ferro e plastica e altri rifiuti. Essi sono depositati temporaneamente e gestiti mediante conferimento in discarica, in conformità alla normativa vigente. CAPA effettua attività di raccolta dei rifiuti conferiti dai soci ed occasionale trasporto di rifiuti, riferibile solo a ben determinate tipologie e codici CER, sempre in vantaggio dei soci, e a tale riguardo risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, sezione regionale per l'Emilia Romagna, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bologna, in forza di diverse delibere del Presidente della medesima

Sezione regionale dell'Albo Nazionale Gestori. A norma dell'art. 212 comma quinto del decreto legislativo n. 152/2006, l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. L'attività di CAPA risulta pertanto debitamente autorizzata;

6. Art. 256 co. 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 152/2006: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione: non si ritiene che CAPA COLOGNA possa commettere questo tipo di reato, trattandosi di impresa che svolge unicamente l'attività oggetto dell'AUA e gestisce i rifiuti da essa prodotti nei limiti delle prescrizioni di legge, conferendoli poi in discarica avvalendosi di imprese autorizzate o eventualmente trasportandoli in proprio per le tipologie autorizzate;

7. Art. 256 co. 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152/2006: realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti, anche in parte pericolosi, in assenza di autorizzazione (cfr. punto 7);

8. Art. 256 co. 4 del decreto legislativo n. 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ovvero carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. E' un reato ad elevato rischio di consumazione per la sua natura contravvenzionale che lo rende punibile anche a titolo di colpa. **Sussiste pertanto la necessità che le procedure di qualità già in essere siano scrupolosamente osservate al fine di prevenire il rischio di consumazione di questo reato:**

9. Art. 256 co. 6 primo periodo del decreto legislativo n. 152/2006: effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n.254: CAPA COLOGNA non gestisce un deposito temporaneo di tale specie di rifiuti;

10. Art. 257 co. 1 del decreto legislativo n. 152/2006: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee, con superamento delle concentrazioni di soglia di rischio (C.S.R.), salvo che il fatto costituisca più grave reato. Art. 257 comma 1 secondo periodo del decreto legislativo n. 152/2006: omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito. Art. 257 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006: omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio: sussiste un ipotetico rischio di consumazione di questi reati, con particolare riferimento alla gestione dei depositi temporanei, o in occasione del trasporto di rifiuti in proprio in proprio e per conto terzi (: soci della cooperativa). Si suggerisce, in particolare, la redazione di una procedura che disciplini l'immediata comunicazione al Comune, alla Provincia, alla Regione, al Prefetto ed al Ministero dell'Ambiente delle tipologie di inquinamento di cui sopra, in conformità al disposto dell'art. 304 del Decreto, regolando, con specifica indicazione di ruoli e responsabilità, le funzioni aziendali coinvolte;

11. Art. 258 co. 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 152/2006: predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti: si tratta di reato solo astrattamente possibile; dovrà essere verificato che le procedure adottate siano idonee ad evitare false indicazioni sul certificato di analisi;
12. Art. 259 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006: traffico illecito di rifiuti: si ritiene che non sussista rischio di commissione di tale reato se non in via assolutamente astratta.
13. Art. 260 comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006: attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Art. 260 comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006: attività organizzata finalizzata al traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività. Valgono i rilievi di cui sopra;
14. Art. 279 co. 5 del decreto legislativo n. 152/2006: emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa: Capa Cologna effettua emissioni in atmosfera, in particolare di polveri di cereali e NOX, secondo i limiti e le prescrizioni dell'AUA punto C. Sono previste manutenzioni periodiche di pulizia dei filtri, procedure di autocontrollo con obbligo di relazionare le Autorità competenti in caso di superamento dei limiti .
15. Art. 3 co. 6 legge 28 dicembre 1993 n.549: autorizzazione di impianti che prevedono l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla legge 549/1993, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/1994. Art. 3 comma 6 legge 28 dicembre 1993 n.549: produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 549/1993 fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/1994: CAPA COLOGNA utilizza impianti refrigeranti che contengono sostanze potenzialmente dannose per l'ozono atmosferico (CFC e HCFC). Tali impianti sono sottoposti a manutenzione periodica secondo le scadenze di legge, ad opera di operatori abilitati e specializzati. Tutti gli impianti refrigeranti sono dotati di libretto di impianto. Non è previsto lo smaltimento di sostanze pericolose per l'ozono atmosferico;
16. Legge 7 febbraio 1992 n. 150: disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: non sussistono rischi di consumazione di questo reato;
17. Art. 2 co. 2 decreto legislativo n. 202/2007, inquinamento provocato dalle navi: inquinamento doloso che cagioni danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali o parti di queste. Art. 8 comma 1 decreto legislativo n. 202/2007, inquinamento provocato dalle navi: inquinamento doloso. Art. 9 comma 1 decreto legislativo n. 202/2007, inquinamento provocato dalle navi: inquinamento colposo. Art. 9 comma

2 decreto legislativo n. 202/2007, inquinamento provocato dalle navi: inquinamento colposo che cagioni danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, o a specie animali o vegetali o parti di queste: non sussistono rischi di consumazione di questi reati;

18. Art. 452 bis c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato "Inquinamento ambientale":

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

[Per la violazione dell'art. 452 bis c.p. è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore a un anno];

19. Art. 452 quater c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato "Disastro ambientale" e di cui si riporta il testo integrale:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

[Per la violazione dell'art. 452 quater c.p. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del Decreto];

20. Art. 452 quinquies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente", stabilisce che se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

[Per la violazione dell'art. 452 quinquies c.p. è prevista a carico dell'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote];

L'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione – Settore Penale, con una corposa relazione, in data 29 maggio 2015, ha tracciato le prime linee guida sulla controversa legge n. 68/2015 che, come detto, ha ridisegnato i reati ambientali di cui ai punti sub nn. 19.20.21).

La Suprema Corte, nella propria relazione, non manca di sottolineare i problemi strutturali e interpretativi delle nuove norme.

Segnatamente, per quanto concerne il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), secondo la Corte i punti critici sono rappresentati dalle locuzioni “deterioramento e compromissione”. nonché dal concetto di “misurabilità” del danno (il deterioramento o la compromissione, infatti, debbono necessariamente essere “significativi” affinché possa ritenersi integrato il reato *de quo*).

Sotto il primo profilo, il relatore suggerisce una mera sostanziale identità di significato tra le due condotte distruttive (deterioramento e compromissione) ritenendo che le stesse possano dirsi, se non proprio del tutto identiche, quanto meno largamente sovrapponibili. La “misurabilità” del danno attraverso la “significatività” di tali condotte, invece, a giudizio della Cassazione, è un requisito necessario della fattispecie e delimita il reato. In concreto, secondo l’Ufficio Massimario della Suprema Corte, *“il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal mero superamento delle concentrazioni delle soglie di rischio autorizzate (C.S.R.) – punito dalla diversa fattispecie di pericolo prevista dall’art. 257 del D.Lgs. 152/2006, ove non seguito dalla bonifica del sito – che non abbia arrecato un evento di notevole inquinamento; mentre, sul versante opposto, la fattispecie confina, nella progressione immaginata dal legislatore, con il più grave reato di disastro ambientale, che pretende invece una alterazione “irreversibile o particolarmente onerosa” dell’ecosistema. Di modo che l’inquinamento è ravvisabile in tutte quelle condotte di danneggiamento che, all’esito della stima fattane, producono una alterazione significativa del sistema, senza tuttavia assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile”* poiché, in quest’ultimo caso, ci troveremmo in presenza di disastro ambientale.

Tuttavia, è sull’oggetto del deterioramento (o della compromissione) che si pongono i problemi più seri. Secondo la Suprema Corte, “l’ecosistema” citato dal legislatore, pur avendo un rilievo costituzionale (art. 117 lett. s) Cost.), non ha una definizione legislativa.

Pertanto, i Giudici si dovranno misurare con le indicazioni fornite dalla scienza (che definisce l’ecosistema come l’insieme degli organismi viventi, dell’ambiente fisico circostante e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio definito) e, soprattutto, si dovranno attenere al dato normativo (art. 452 bis comma 1 n. 2 c.p.) che esige il deterioramento o la compromissione non “dell’intero” ecosistema bensì “di un ecosistema” (ovvero uno soltanto dei beni ambientali aggrediti quali, ad esempio, acqua, aria, suolo e via dicendo).

Per quanto concerne invece il nuovo delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), si tratta di una fattispecie di evento con tre presupposti alternativi: la compromissione irreversibile di un ecosistema; il risanamento dello stesso troppo oneroso o che richiede comunque provvedimenti eccezionali; l’offesa all’incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione. In ogni caso, la descrizione dell’evento di disastro pare riprodurre abbastanza fedelmente quei connotati di *“nocumento avente un carattere di prorompente*

diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”.

Anche alla luce della succitata relazione dell'Ufficio del Massimario della Suprema Corte di Cassazione, non si ritiene di “mappare” il rischio relativo alla consumazione del reato di disastro ambientale né nella sua connotazione dolosa (art. 452 quater c.p.) né in quella colposa (art. 452 quinquies in relazione all'art. 452 quater c.p.).

Per quanto riguarda, invece, il delitto di inquinamento ambientale previsto e disciplinato dagli artt. 452 bis e 452 quinquies c.p., rispettivamente, in forma dolosa ed in forma colposa, si ritiene astrattamente sussistente il rischio di consumazione del reato, nell'interesse e/o a vantaggio di Capa Cologna da parte di soggetti apicali ovvero sottoposti.

Ovviamente, la forma colposa di consumazione del reato in questione risulta concretamente di più elevata rischiosità. Anche se di difficile realizzazione, non si esclude, tuttavia, la possibilità che il reato venga consumato dolosamente nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli unici profili di rischio individuati attengono allo sversamento accidentale di oli nel deposito o durante attività di raccolta di rifiuti per conto terzi. Quanto al deposito oli, è prevista una procedura di emergenza che prevede sistemi di contenimento e l'uso di materiali assorbenti sempre presenti e a disposizione degli operatori. (Sarà opportuno prevedere una procedura specifica per la comunicazione ex art. 242 D. Lgs. 152/2006).

Per quanto concerne l'eventuale attività di trasporto dei rifiuti da parte degli automezzi di Capa Cologna (attività che presenta un limitato rischio di consumazione per quanto concerne il delitto di inquinamento ambientale colposo, basti pensare al possibile rovesciamento di un camion da cui derivi un deterioramento del suolo o del sottosuolo), si rimanda al punto 6 del presente paragrafo.

Si sottolinea, inoltre, che CAPA COLOGNA è sempre a rischio di consumazione di questi reati in concorso o cooperazione colposa con gli smaltitori a cui si affida abitualmente.

21. Art. 452 octies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, prevede circostanze aggravanti per i delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. qualora questi siano diretti (anche in via concorrente) allo scopo di commettere taluno dei reati presenti nel Titolo VI bis del Codice Penale.

[Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p., è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote];

21. Art. 452 sexies c.p., introdotto dalla Legge n. 68/2015, rubricato “Traffico e abbandono di materiale di alta radioattività” e di cui si riporta il testo integrale: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se*

dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. [Per la violazione dell'art. 452 sexies c.p., è prevista, a carico dell'Ente, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote]”: non sussistono rischi di consumazione di questo reato.

F.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, svolgano attività che possano avere impatto sull'ambiente e comunque possano essere interessati nello svolgimento dei processi sensibili sopra individuati.

In via generale, a tali soggetti è fatto assoluto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- porre in essere attività o omissioni che possano causare la distruzione ovvero compromettere lo stato di conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto;
- aprire o effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza osservare i limiti e le prescrizioni impartiti dall'autorizzazione o stabiliti dalla normativa vigente;
- effettuare scarichi in violazione dei divieti previsti dalla normativa di settore vigente;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- realizzare o gestire una discarica, ovvero un deposito temporaneo di rifiuti di durata superiore ai dodici mesi, in assenza di autorizzazione;
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di miscelazione di sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze;
- predisporre i certificati di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto certificati di analisi dei rifiuti falsi;
- effettuare un trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della prescritta documentazione;
- effettuare, o lasciare che altri effettuino, spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi della vigente normativa;
- alterare fraudolentemente la documentazione di trasporto rifiuti;

- accompagnare il trasporto di rifiuti con documentazione alterata fraudolentemente;
- violare i valori limite di emissione in atmosfera ovvero le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione rilasciata per l'esercizio delle emissioni stesse.

Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto obbligo di:

- assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico e delle procedure esistenti;
- rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- rispettare i valori limite fissati dalla normativa vigente in tema di scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti;
- porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, ovvero provenienti da Pubbliche Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale;
- presidiare e sovrintendere alla corretta gestione, manutenzione, conduzione e funzionamento di ciò che rientra nell'ambito della propria attività, nel rispetto e in conformità delle norme sulla tutela dell'ambiente, provvedendo, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi e al reperimento dei mezzi necessari, assicurando le opportune verifiche;
- perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e l'uso di soluzioni volte a migliorare l'impatto ambientale delle proprie attività;
- impegnarsi all'impiego delle tecnologie più adatte alla prevenzione dei rischi ambientali ed alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti;
- provvedere, nei limiti dei poteri loro assegnati, all'organizzazione, all'adempimento degli obblighi in materia ambientale e al reperimento dei mezzi necessari, assicurando le opportune verifiche;
- comunicare tempestivamente alle Autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un'area o una porzione di territorio geograficamente determinata (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti.

Tutti i destinatari del presente Modello sono rigidamente obbligati al rispetto delle Procedure di Qualità conseguenti alla certificazioni di qualità che Capa Bologna ha nel tempo conseguito già citate in Parte Generale.

Con particolare riferimento alla materia ambientale ed alla recente modifica legislativa di cui alla legge n. 68/2015 di cui si è detto prima, senza che ciò valga ad escludere il rispetto delle altre procedure ed istruzioni operative, si richiama la necessità di osservare scrupolosamente tutte le procedure ambientali previste.

Oltre al rigoroso rispetto delle ridette procedure ed istruzioni operative, si rileva che particolare attenzione dovrà essere prestata all'interno delle aree di raccolta dei rifiuti affinché non si rovescino i bidoni contenenti olii minerali ovvero altri contenitori. Si precisa comunque che l'ipotesi di rovesciamento dei contenitori presenta un rischio notevolmente basso.

Tutte le procedure operative citate disporranno in ogni caso che, in caso di sversamento o altri incidenti che comportino potenziali rischi per l'ambiente o la ricezione nelle reti fognarie o in corsi d'acqua di sostanze pericolose, debba essere avvisato il Responsabile Emergenze (ove nominato) o in sua mancanza il direttore, che ha l'obbligo di avvisare, a sua volta, AUSL, Enti Territoriali, etc.

Le istruzioni operative prevedono già l'utilizzo di materiale oleoassorbente in caso di sversamenti ed inoltre i siti risultano opportunamente dotati di impianto di prima pioggia completo di disoleatore a protezione dei corsi d'acqua e/o delle reti fognarie.

In sede di revisione del presente modello organizzativo, potrà essere valutata un'ulteriore integrazione ed armonizzazione con le procedure già esistenti ovvero la modifica in senso migliorativo delle procedure stesse.

Si raccomanda che nei contratti con i terzi, ivi compresi i gestori ambientali incaricati dello smaltimento rifiuti, sia contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali). In proposito, Capa Cologna inserirà nei contratti di appalto e di conferimento degli incarichi professionali le seguenti clausole standard:

- **"Obbligo di rispettare il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001” (di seguito “Modello 231”) ed il relativo “Codice Etico” e manleva:** [La Committenza] dichiara di aver adottato ed efficacemente implementato, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al d.lgs. n. 231/2001” (di seguito “Modello 231”) ed il relativo “Codice Etico”. [Controparte] aderisce al “Modello 231” e relativi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. [Controparte] si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti dalla Committenza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. [Controparte] manleva la Committenza fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte di [Controparte] o di eventuali suoi collaboratori. [Controparte] dichiara, altresì, di non essere mai stato imputato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001”.

- **“Clausola Risolutiva:** Qualora [Controparte], o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 da parte di [Controparte] o di suoi eventuali collaboratori, la Committenza potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committenza potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.”
- **“Controlli ai sensi del D. Lgs. n.231/2001:** [Controparte] si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 della Committenza, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali. [Controparte] è informata e accetta che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni aziendali della Committenza o di terzi specialisti incaricati.
- **“Segnalazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001:** Qualora ne sia a conoscenza, [Controparte] si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza della Committenza casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel *“Modello 231”* e relativo *“Codice Etico”*.

In caso di verifiche o ispezioni delle Autorità competenti (es., NOE, ARPA, ISPRA, etc.) dovranno essere presenti ed interagire con le Autorità ispettive i soggetti a ciò espressamente delegati, in applicazione della relativa procedura. Nel caso in cui l'Autorità ispettiva rilevi violazioni della vigente normativa in materia di tutela ambientale, ovvero dal verbale conclusivo redatto dalla stessa autorità si evidenzino criticità, il responsabile dell'Ufficio Qualità Ambiente e sicurezza, con l'ausilio dei soggetti eventualmente delegati, dovrà informare tempestivamente con nota scritta l'Organismo di Vigilanza.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla tutela ambientale ed ogni attività a ciò riferibile (es., richieste di autorizzazioni, elaborazione comunicazioni all'Autorità, iscrizioni, etc.) dovranno porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

F.4. SISTEMA DI PREVENZIONE E CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di organizzazione e controllo interno, definito dalla Società con riferimento alla prevenzione della realizzazione di reati in occasione dell'espletamento dei processi sensibili sopra individuati, si basa sul rispetto dei requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di poteri di spesa e di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Esso è pertanto costituito da:

a) Previsione di principi etico-comportamentali delineati nel Codice Etico con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale ed all'utilizzo della migliore tecnologia per ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività aziendali e per gestire efficientemente le risorse;

b) Adozione di strumenti organizzativi quali organigrammi e comunicazioni organizzative, rivolti a:

- rendere nota la struttura aziendale, all'interno della Società, deputata ad occuparsi di ambiente;
- definire chiaramente e formalmente la delimitazione dei ruoli;
- dare una chiara indicazione delle linee guida in materia di tutela ambientale.

L'azienda mette a disposizione del proprio personale gli organigrammi delle funzioni aziendali e le comunicazioni organizzative, oltre ad attuare una circolarizzazione delle comunicazioni all'interno dei reparti;

e) Eventuale attribuzione ad un unico soggetto aziendale dei poteri di coordinamento e gestione relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed alla prevenzione della consumazione dei reati ambientali;

f) Previsione ed evidenziazione di specifici divieti e obblighi di comportamento nella presente Parte Speciale;

g) Previsione e adozione di apposite procedure ad integrazione del presente modello, che definiscano chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo e prevedano una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di ciascuna area di riferimento.

Più in particolare, le procedure saranno caratterizzate dai seguenti elementi:

separazione, all'interno di ciascun processo ove necessario, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude ed il soggetto che lo controlla;

eventuale traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

h) Previsione di periodici e costanti flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

i) Previsione di obblighi formativi periodici per il personale, in tema di normativa ambientale e procedure di gestione delle attività sensibili;

j) cura nella scelta e monitoraggio dei fornitori, ivi compresi i terzi affidatari dei trasporti di sostanze pericolose e di rifiuti, dei lavori manutentivi sugli impianti, dello smaltimento dei rifiuti.

Oltre a quanto sopra evidenziato, si richiama, con valenza di prevenzione e controllo, il Codice Etico adottato dalla Società.

F.5. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. In generale, tutti i dipendenti sono in ogni caso tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'ODV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano

costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 e del Codice Etico adottati da CAPA .

Il Direttore Generale ed il Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza hanno la responsabilità di predisporre report informativo periodico all'ODV sulle emergenze ambientali eventualmente verificatesi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale F).

Il Direttore Generale dovrà informare l'ODV su eventuali cambiamenti al sistema delle procure e delle deleghe interne relative alla tutela ambientale, come decisi dal CDA.

Dovranno inoltre essere comunicate tempestivamente all'ODV, da parte dei Responsabili individuati (Direttore Generale, Responsabile Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza), le eventuali ispezioni delle Autorità competenti, le risultanze degli *audit* effettuati in materia ambientale, nonché le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

F.6. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare, anche avvalendosi di consulenti esterni, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

F.7 – UNITA' LOCALI DI VIGARANO E OSTELLATO

Tutte le previsioni del presente modello organizzativo si applicano anche alle Unità Locali site in Vigarano Mainarda (Fe) ed in Ostellato (Fe) presso le quali l'attività aziendale è svolta con modalità in tutto e per tutto analoghe a quelle dello stabilimento di Cologna. Sarà cura del CDA informare tempestivamente e dettagliatamente l'ODV in merito ad ogni procedura relativa agli atti autorizzativi relativi a tali sedi, ai procedimenti amministrativi in corso e definiti, ai provvedimenti assunti dalle Amministrazioni competenti ed alle eventuali problematiche emerse, di modo da poter apportare le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie per particolari esigenze delle ridette unità locali.

PARTE SPECIALE G)
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI
MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

G.1. IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 NOVIES DEL D.LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione del reato richiamato nell'art. 25 *novies* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione del reato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora la fattispecie sia integrata nella forma del tentativo.

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 *bis* cod.pen.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

G.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Trattasi di reato che può essere consumato soltanto laddove, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che deve essere sentito nell'ambito di un procedimento penale, avendo la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il caso che può facilmente verificarsi è quello in cui i soggetti apicali di una società o di un ente inducano soggetti a loro sottoposti e coimputati dello stesso reato (solitamente consumato in ambito societario) a non coinvolgerli ovvero a scagionarli laddove gli stessi sottoposti debbano rendere dichiarazioni innanzi alla Autorità giudiziaria.

Analogamente, può verificarsi il caso in cui, in presenza di più imputati o indagati dello stesso reato (tutti dipendenti o soggetti apicali della stessa società o dello stesso ente), si decida, a monte, quale dei soggetti debba assumersi l'integrale responsabilità del reato, nell'imminenza di un'audizione da parte dell'Autorità giudiziaria.

A titolo di ulteriore esempio, il reato potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente di CAPA, imputato in un procedimento penale, venga chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento connesso in cui un Amministratore ovvero il Direttore Generale della società medesima sia imputato e riceva un'offerta di denaro o subisca una minaccia o un'aggressione per rendere dichiarazioni non corrispondenti al vero.

Facile che il reato si possa consumare anche quando l'indagine riguardi la società e non il singolo.

Tutti i soggetti di CAPA COLOGNA sono potenzialmente a rischio di essere coinvolti nella consumazione di questo reato.

Sono considerabili quali aree di rischio tutti gli eventuali procedimenti penali già pendenti a carico di soggetti apicali di CAPA COLOGNA o di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi, in relazione a reati che possono coinvolgere la società, le società controllate o altri soggetti societari che abbiano rapporti stretti con CAPA . I soggetti apicali di CAPA COLOGNA potrebbero, ad esempio, fare pressioni su soggetti di CAPA che siano chiamati a deporre, in veste di imputati di reato connesso, in procedimenti a carico di soggetti appartenenti a società controllate o ad altri Enti in stretta connessione. Sono altresì a rischio i procedimenti penali aventi ad oggetto l'applicazione delle sanzioni amministrative, procedimenti disciplinati dagli artt. 34 e ss. del decreto legislativo n. 231/2001. Ovviamente, anche procedimenti penali della medesima tipologia di quelli sopra descritti che dovessero instaurarsi.

Va anche evidenziato che, a norma dell'art. 44 del Decreto, non possono mai essere assunti come testimoni nel procedimento a carico dell'Ente la persona o le persone imputate del reato da cui dipende l'illecito amministrativo ed il legale rappresentante che rivestiva tale funzione al momento della consumazione del reato. Tali persone, a norma dell'art. 44 secondo comma del Decreto, possono comunque essere sentite come imputate di reato connesso potendo, in tale evenienza, avvalersi della facoltà di non rispondere. Anche in questi casi potrebbe quindi astrattamente verificarsi il reato di cui sopra.

Al fine di evitare la consumazione di tale tipologia di reato è importante che, nel caso di procedimento penale a carico di qualunque dipendente o soggetto apicale di CAPA COLOGNA, sia garantita libertà assoluta nella scelta dell'Avvocato difensore, fermo restando che le polizze assicurative in essere escludono la tutela legale nei casi di dolo e colpa grave.

E' sempre meglio, inoltre, che l'Avvocato dell'Ente, in caso di procedimento ai sensi del decreto legislativo 231, sia distinto da quello delle persone imputate nel procedimento penale da cui dipende il reato.

Sono severamente vietati, e potranno essere suscettibili di sanzione disciplinare e/o di segnalazione all'ODV, i contatti tra i soggetti apicali e i dipendenti di CAPA, laddove i soggetti stessi (apicali o dipendenti) siano imputati e/o indagati dello stesso reato o di reato connesso o collegato ed i contatti siano volti ad influenzare le scelte e le strategie processuali di ciascuno.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria deve essere assicurato un comportamento collaborativo, in modo tale da fornire le informazioni richieste entro tempi brevi.

Ai Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

- indurre con violenza o minaccia il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

- indurre con offerta o promessa di denaro o di altra utilità il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, non potranno essere minacciate o neppure ipotizzate conseguenze lavorative negative (es., licenziamento, modifica delle mansioni, rimozione da incarichi direzionali, *etc.*) a coloro che, chiamati a rendere dichiarazioni avanti all'Autorità giudiziaria, non si prestino a conformare la proprie dichiarazioni all'interesse aziendale.

G.3. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'ODV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA .

L'ODV dovrà essere tempestivamente informato a cura del Direttore Generale e del Coordinatore del Settore Affari Legali di ogni procedimento o processo penale che coinvolga soggetti apicali di CAPA COLOGNA o soggetti a loro sottoposti o soggetti che ricoprano lo stesso ruolo nelle società controllate da CAPA , con riferimento a reati consumati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'obbligo insorge nel momento in cui i soggetti abbiano avuto notizia, sia formalmente che informalmente, del procedimento penale a loro carico.

Il legale rappresentante di CAPA COLOGNA deve inoltre informare tempestivamente l'ODV di ogni procedimento o processo a carico dell'Ente di cui egli sia a conoscenza.

In particolare, tutti i soggetti interessati hanno il dovere di comunicare all'ODV il manifestarsi del singolo evento, quale può essere la notifica di una citazione a rendere testimonianza, che possa comportare il verificarsi del reato di cui alla presente Parte Speciale.

Tale comunicazione deve avvenire per iscritto.

G.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e, in particolare, sugli atti processuali relativi ai procedimenti ed ai processi penali sopra descritti, diretti a verificare la corretta esplicazione delle attività medesime, in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza, in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritenga rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella

presente Parte Speciale. L'ODV potrà, inoltre, aver libero accesso alla documentazione processuale riguardante processi penali a carico dell'Ente ovvero a carico di soggetti apicali o dipendenti dell'Ente medesimo per reati consumati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

PARTE SPECIALE H)

REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

H.1. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS.1 DEL D. LGS. N. 231/2001. POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 25 bis.1 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo. Non sono state indicate le fattispecie rispetto alle quali non appare nemmeno astrattamente ipotizzabile una responsabilità di CAPA, quali i reati di: vendita di sostanze alimentari non genuine (Art. 516 c.p.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.), contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.), nonché frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.).

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 cod. pen.).

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Si cita l'esempio di un soggetto apicale di CAPA o di un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza che faccia violenza su impianti industriali di concorrenti.

- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 cod. pen.).

“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.

CAPA COLOGNA non presta, nei confronti dell'utenza, solamente servizi, ma fornisce anche fitofarmaci, concimi ed altri prodotti a titolo di vendita, e dunque il reato in questione non può considerarsi a rischio zero.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis cod. pen.).

“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Si cita l’esempio di attività violente destinate a contrastare l’attività di soggetti concorrenti sul mercato, anche con riferimento alla attività svolta dalle società controllate, ad esempio da CAPA

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Si ritiene opportuno segnalare il rischio, per quanto astratto, di commissione della fattispecie citata, attesa la particolare attività di CAPA COLOGNA. La modalità esemplificativa di commissione del reato potrebbe essere la ricezione e successivo trattamento di prodotto agroalimentare caratterizzato dalle contraffazioni o alterazioni descritte dalla norma, se commesso a monte della ricezione.

H.2. AREE POTENZIALMENTE ‘A RISCHIO’. ATTIVITÀ ‘SENSIBILI’. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Si tratta di reati a basso rischio che tuttavia potrebbero astrattamente essere posti in essere nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da tutte le funzioni aziendali.

Il rischio è attenuato, con specifico riferimento all’attività di CAPA, che, come è noto, ha un limitato spazio di attività in regime di concorrenza, annoverando tra i propri clienti prevalentemente i produttori agricoli della zona, nella quale non insistono altre cooperative analoghe.

Con riferimento alla controllata Capa Servizi Srl, avente ad oggetto sociale precipuo l’esercizio di attività di acquisto e rivendita di prodotti per l’agricoltura, si rappresenta che Capa Servizi Srl adotterà Modello analogo i cui contenuti, con riferimento alla presente area di rischio, saranno armonizzati in conformità.

Il Direttore Generale, a fine anno, nel relazionare l'ODV in merito alla attività di CAPA COLOGNA e delle società controllate, dovrà porre in evidenza gli eventuali incrementi di fatturato al fine della verifica dei flussi di clientela provenienti da eventuali *competitors*.

Tutti i destinatari del modello dovranno rigorosamente astenersi dal porre in essere attività che possano integrare i reati previsti nella presente parte speciale, nonché dovranno astenersi da comportamenti violenti e/o minacciosi nei confronti di chiunque, in conformità di modello e codice etico.

Ogni indicazione proveniente dai vertici societari di porre in essere comportamenti minacciosi e/o violenti in danno di imprese concorrenti o di altri soggetti dovrà essere disattesa e prontamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

H.3. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, tutti i ruoli aziendali coinvolti nelle attività sopra individuate sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico. Tutti i dipendenti sono in ogni caso tenuti a comunicare al proprio Responsabile, o direttamente all'ODV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta, di cui siano a diretta conoscenza e che possano costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA .

Particolare cura, come si è detto, dovrà essere prestata dall'ODV con riferimento agli incrementi di fatturato in danno dei *competitors* che possano riguardare CAPA o le società controllate.

H.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente e su anomalie nelle acquisizioni di clienti da parte di CAPA COLOGNA e delle società controllate.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'Organismo di Vigilanza in forza del presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei processi sensibili individuati nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE I)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

I.1. REATI DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Si riporta, di seguito, una sintetica descrizione dei reati richiamati nell'art. 24 *ter* del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Associazione per delinquere (Art. 416 cod. pen.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi, le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis cod. pen.)

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

- Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter cod. pen.)

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro”.

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 cod. pen.)

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena

dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, G.U. 31 ottobre 1990 n. 255)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

I.2. AREE POTENZIALMENTE 'A RISCHIO'. ATTIVITÀ 'SENSIBILI'. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.

Tra i reati sopra indicati, si ritiene che per CAPA COLOGNA sussista soltanto un rischio di consumazione del reato di associazione a delinquere nella previsione ordinaria (art. 416 c.p.).

In ipotesi concreta, tale reato si verifica ogni volta che tre o più persone si associano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati. Il caso può verificarsi, con riferimento a più soggetti, apicali o non, di CAPA, i quali si associno tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, ovviamente nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

A titolo puramente esemplificativo, si cita il caso in cui i membri del Consiglio di Amministrazione di CAPA COLOGNA si associno con i membri del collegio sindacale allo scopo di commettere una pluralità di reati di false comunicazioni sociali.

Potrebbe inoltre accadere che soggetti apicali di CAPA COLOGNA si associno con soggetti apicali di altre società sempre al fine di commettere una pluralità di reati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Si pensi, ad esempio, al caso, spesso al centro delle cronache giudiziarie più recenti, delle cosiddette "frodi carosello", ove i vertici di più enti societari si accordano tra loro al fine di emettere ed utilizzare fatture per operazioni inesistenti, ovvero al fine di frodare in altro modo il fisco. In questa ipotesi, benché i reati societari non rientrino tra quelli previsti dal Decreto, laddove fosse contestato il delitto di associazione a delinquere tra i soggetti apicali delle diverse società, potrebbe essere contestato il reato di cui all'art. 24 *ter* direttamente a CAPA COLOGNA

Altro esempio potrebbe essere quello di più enti societari i cui organi di vertice si associno allo scopo di gestire illecitamente rifiuti.

Al fine di prevenire questa tipologia di reati, debbono rendersi più capillari i controlli dell'Organismo di vigilanza sulla possibile consumazione di tutti i reati, anche di quelli non previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Particolari controlli dovranno, inoltre, essere svolti con riferimento alla documentazione fiscale, con attenzione alla documentazione attestante i costi da porsi in deduzione.

Controlli particolari, infine, potranno essere effettuati anche con riferimento alle società ed agli enti che abbiano più stretti e frequenti rapporti di collaborazione con CAPA COLOGNA.

Tutti i principi generali di comportamento individuati nelle parti speciali del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo valgono, ovviamente, a prevenire anche la possibile consumazione del reato associativo.

I.3. I FLUSSI INFORMATIVI

In generale, tutti i ruoli aziendali sono tenuti ad informare l'ODV in merito a situazioni, notizie, dati di cui venissero a conoscenza e che potrebbero costituire violazioni del presente Modello e/o del Codice Etico e che, comunque, potrebbero integrare la consumazione di un illecito penale.

Tutti i dipendenti sono, in ogni caso, tenuti a comunicare al proprio Responsabile, ovvero direttamente all'ODV, ogni difformità, anomalia o situazione incerta di cui siano a diretta conoscenza e che possa costituire una violazione delle procedure o delle prescrizioni del Modello 231 ovvero del Codice Etico adottati da CAPA .

Ogni intesa di tipo illecito tra i vertici societari di CAPA ed i vertici di altre realtà aziendali di cui il dipendente venga in ogni modo a conoscenza deve essere immediatamente portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

I.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza può effettuare controlli a campione sulle attività dell'Ente con particolare riferimento alla normativa tributaria. L'organismo può, altresì, contattare soggetti giuridici che abbiano emesso fatture nei confronti di CAPA COLOGNA, a campione, al fine di verificare l'effettiva erogazione delle prestazioni sottese.

Eventuali contratti di sponsorizzazione dovranno essere prontamente comunicati all'ODV.

L'Organismo può, altresì, svolgere attività ispettiva e chiedere informazioni anche in merito ad attività societarie che possano comportare la consumazione di reati diversi da quelli previsti dal decreto legislativo 231/2001.

Tutte le intese societarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale che coinvolgano più di tre enti societari, compresa CAPA , devono essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

PARTE SPECIALE L)

REATI TRIBUTARI

L.1. OSSERVAZIONI GENERALI SUI REATI TRIBUTARI – DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

Con due interventi di novellazione recenti, il legislatore italiano ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D. Lgs. 231/2001, includendovi i reati tributari, in attuazione di un percorso delineato a livello UE con l'adozione della cd. "Direttiva PIF" (UE 2017/1371).

In particolare, l'art. 39 del D.L. 124/2019 ha introdotto nel novero dei reati presupposto le fattispecie di cd. frode fiscale e, quindi, i reati di:

- dichiarazione fraudolenta (ex artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (ex art. 8 D. Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 D. Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (ex art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Successivamente, il D. Lgs. n. 75/2020 ha ulteriormente esteso il fronte della responsabilità amministrativa da reato, includendo anche le ulteriori fattispecie di:

- dichiarazione infedele (ex art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (ex art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati dall'art. 25 quinquiesdecies del decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di commissione degli stessi, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

- Dichiarazione fraudolenta mediante false fatturazioni.

La fattispecie è prevista dall'art. 2 D. Lgs. 74/2000, che qui di seguito si riporta:

"Art. 2 D. Lgs. 74/2000.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

Il reato è commesso qualora si indichi in dichiarazione un elemento passivo fittizio o si detenga in contabilità, a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il documento o fattura relativo ad un elemento fittizio. Il tipico esempio è l'indebita detrazione dall'imponibile di una spesa mai effettuata in realtà, giustificata sulla base di una fattura di comodo. E' indifferente che l'elemento fittizio sia indicato nella dichiarazione IVA o IRPEG o altra ancora.

La particolare insidiosità dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ha determinato il Legislatore a non prevedere alcuna soglia di rilevanza. Il reato può quindi essere commesso, ipoteticamente, anche per una cifra irrisoria, ad esempio contabilizzando una fattura falsa da pochi euro.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Il successivo art. 3 dello stesso citato D. Lgs. 74/2000 prevede un'ulteriore ipotesi:

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

Tale fattispecie ha natura residuale e può essere integrata da qualsiasi modalità fraudolenta diversa dall'utilizzo di fatture fittizie. In questa ipotesi sono previste le soglie di rilevanza di cui al comma 1 lett. a) e b). A titolo di esempio, il reato potrebbe essere commesso utilizzando il conto corrente di un prestanome per depositarvi ricavi non dichiarati.

- Emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti

L'Art. 8 D. Lgs. 74/2000 prevede:

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

La norma è evidentemente speculare a quella dell'art. 2 dello stesso D. Lgs. n. 74/2000 e punisce la condotta di chi fornisce all'evasore il supporto documentale della frode, emettendo una fattura per attività o servizi che non sono mai stati realmente prestati.

- Occultamento e distruzione di documenti contabili

Previsto dall'art. 10 D. Lgs. 74/2000:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Questa fattispecie si applica indistintamente sia a chi evade le imposte, quindi all'obbligato, sia a chi pur non essendo obbligato al pagamento, presta il proprio aiuto per consentire all'evasore di sottrarsi al debito tributario.

A titolo di esempio, il reato ricorre se il titolare di un'impresa distrugge i documenti contabili temendo una verifica dell'Autorità finanziaria, e se un familiare estraneo all'impresa lo coadiuva in tale condotta, ne risponde a titolo di concorso, sia pure non essendo direttamente obbligato dal punto di vista tributario. Nella nozione di documenti contabili possono rientrare tanto le scritture contabili vere e proprie (bilancio, relazione etc.) sia i documenti contabili quali fatture, prima nota, mastrini etc. Il reato si configura quando per effetto di tale condotta viene meno la funzione documentale propria del materiale distrutto ovvero occultato, con la conseguenza che se pure l'Amministrazione finanziaria riesce a ricostruire il reddito o il volume d'affari mediante documenti esistenti presso terzi o in altro modo, il reato può ugualmente sussistere (Cass. III penale, n. 21062/2021).

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

L'art. 11 D. Lgs. 74/2000 prevede:

“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni

amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

La modalità tipica di commissione di tale reato è il compimento di un atto simulato di vendita di bene esistente nel patrimonio del debitore, per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva di un debito tributario. Anche se l'atto dispositivo non è simulato, può essere considerato atto fraudolento qualora, pure essendo formalmente lecito, sia tuttavia caratterizzato da una componente di artificio o di inganno ovvero sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione.

– Il delitto di dichiarazione infedele

L'art. 25 quinquiesdecies c. 1bis, lett. a), richiama espressamente l'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000, il quale sancisce:

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”

Quando il soggetto attivo è un Ente, l'art 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Specifica poi il medesimo articolo, al comma 2, l'aumento di un terzo della sanzione de quo, per il caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità; mentre al comma 3 aggiunge le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, c. 2, lettere c), d) ed e), ovvero: il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il legislatore ha circoscritto l'ambito del punibile, nella dichiarazione annuale, relativa al reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche che questi soggetti sono tenuti ad effettuare ai sensi del D.P.R. n.600/73, art. 1 e 6; nonché nella dichiarazione annuale, relativa all'imposta sul valore aggiunto, disciplinata dal D.P.R. n. 322/98, art. 8, escludendo invece tutte le altre dichiarazioni fiscali, presenti nell'ordinamento.

Si tratta di un reato istantaneo, che si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando ai fini della consumazione l'eventuale successiva dichiarazione integrativa, correttiva di quanto dichiarato infedelmente.

Il *dies a quo* del termine di prescrizione coincide quindi con il momento in cui è presentata la prima dichiarazione annuale, a prescindere da eventuali successive dichiarazioni integrative a correzione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è necessaria la presenza di un dolo specifico, dunque che l'agente abbia presentato la dichiarazione annuale infedele, con la coscienza e volontà di indicare costi fittizi o di omettere l'indicazione dei ricavi proprio per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La presenza del dolo specifico si riscontra, allorquando si evince dalla dichiarazione annuale presentata ai sensi di legge, un reddito di fantasia, incredibile *prima facie* nel suo ammontare.

Si pensi, ad esempio, alla dichiarazione di un reddito annuale, pari ad euro 100,00, in relazione ad una s.p.a., non rilevando la mancata predisposizione di bilanci o le difficoltà in cui eventualmente versa la società (Cass. pen. Sez. III, n. 23810/2019).

- Il delitto di omessa dichiarazione

L'art. 25 quinquiesdecies c. 1 bis lett. b), richiama l'art. 5, del DLGS n. 74/2000, il quale sancisce:

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”.

Quando il soggetto che omette la dichiarazione obbligatoria è un Ente, l'art 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Specifica poi il medesimo articolo, al comma 2, l'aumento di un terzo della sanzione *de quo*, per il caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità; mentre al comma 3 aggiunge le sanzioni interdittive, di cui all'art. 9 c. 2, lettere c), d) ed e), ovvero: il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La fattispecie consta di una condotta tipicamente omissiva, punendo chiunque non rispetti l'obbligo di concorrere alle spese pubbliche ex art. 53 Cost., non dichiarando tutti i redditi prodotti, espressione della capacità contributiva, sopra la soglia impositiva di € 50.000,00 (cinquantamila), e ciò a prescindere dalla tipologia di reddito, valendo l'incriminazione anche con riferimento a redditi prodotti da attività illecite (Cass. pen., sez. III, n. 53137/2017).

Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, è necessario un dolo specifico: il soggetto che omette la dichiarazione, deve avere la coscienza e volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte, nella piena consapevolezza dell'illiceità del fine e del mezzo. In particolare, non deve semplicemente non adempiere all'obbligo di dichiarazione, coscientemente e volontariamente, ma deve essere consapevole che a questa inadempienza, è corrisposta una evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità stabilita dalla norma.

Trattandosi di reato omissivo, e dunque di una "non azione", la giurisprudenza ha individuato indici della sussistenza del dolo, nel *quantum* di superamento della soglia di punibilità e nel comportamento successivo del contribuente, che omette anche di corrispondere le imposte dovute e non dichiarate. Tale comportamento è stato infatti ritenuto dimostrativo della volontà di non presentare la dichiarazione, in quanto preordinata al mancato versamento successivo delle imposte.

In buona sostanza, a fronte del mancato rispetto dell'obbligo dichiarativo, risultano rilevanti, ai fini dell'indagine sul dolo specifico: quanto sia stata superata la soglia di punibilità ed i successivi comportamenti omissivi, perché entrambi gli elementi possono valorizzare il dolo originario di evasione, nell'omissione della dichiarazione (Cass. pen. Sez. III, n. 16469/2020)

- il delitto di indebita compensazione

L'art. 25 quinquiesdecies c.1bis, lett. c), richiama integralmente l'art. 10 quater del DLGS n. 74/2000, il quale dispone:

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Quando il soggetto attivo è un Ente, l'art 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Specifica poi il medesimo articolo, al comma 2, l'aumento di un terzo della sanzione de quo, per il caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità; mentre al comma 3 aggiunge le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2, lettere c), d) ed e), ovvero: il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In questa fattispecie aumenta il disvalore della condotta, poiché non si tratta di una mera omissione del versamento dell'imposta, bensì di una abusiva utilizzazione dell'istituto della compensazione tributaria ex art. 17, D. Lgs. n. 241/97.

La condotta commissiva si estrinseca quindi nel supportare il mancato versamento del tributo con la redazione di un modello F24 ideologicamente falso, in quanto il soggetto attivo, inserisce nella sua dichiarazione crediti non spettanti, o addirittura inesistenti, per accedere ad una compensazione non dovuta.

Ai fini della configurazione della fattispecie, non è perciò sufficiente il mancato versamento dell'imposta (cd. disvalore di evento), ma è necessario che l'omissione sia formalmente giustificata a monte da un'operata compensazione tra le somme dovute all'erario e crediti verso il contribuente in realtà non spettanti o inesistenti (cd. disvalore di condotta). E' questo il *quid pluris* che viene richiesto rispetto alle fattispecie di omesso versamento (Cass. pen. Sez. III, n. 15236/2015).

A differenza della fattispecie di cui all'art. 4, DLGS n. 74/2000, richiamata dall'art. 25 quinquiesdecies c.1 bis. Lett. a), l'oggetto materiale del reato non è rappresentato dalla dichiarazione annuale, ma dal modello di pagamento unitario F24, nel quale si inseriscono i crediti non spettanti o inesistenti. Modello considerato molto più insidioso della dichiarazione annuale, perché più facilmente manipolabile dal contribuente.

Nell'interpretazione giurisprudenziale si denota peraltro una tendenza estensiva, specie in termini di individuazione del bene giuridico tutelato, sottolineandosi la riprovevolezza della condotta descritta dall'art.10 quater.

In particolare, si ritiene che la norma tuteli la corretta riscossione non solo delle imposte sui redditi o iva, ma di qualunque tributo previsto dall'art. 17 D Lgs. n. 241/97 (Corte Cost. n. 35/2018).

L.2. AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”. ATTIVITÀ “SENSIBILI”. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In occasione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di CAPA COLOGNA, delle aree considerate 'a rischio', ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di reati tributari.

Nell'ambito di ciascuna area 'a rischio' o 'sensibile', sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti ed i reati il cui rischio di commissione può ipotizzarsi in considerazione della natura di esse.

AREA/ATTIVITA' SENSIBILE	RUOLI AZIENDALI COINVOLTI	REATI IPOTIZZABILI
Rapporti con clienti e fornitori	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 8 e 10
Gestione rapporti con soci ed enti pubblici	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs. 74/2000 artt. 2, 3,
Amministrazione risorse finanziarie e patrimoniali	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs. 74/2000 artt. 10 ter, 11
Gestione degli adempimenti contabili e fiscali	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11
Gestione dei rapporti bancari	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs. 74/2000 artt. 3, 11
Gestione della documentazione amministrativa e contabile	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11
Gestione rapporti con l'amministrazione tributaria	CDA (tutti i membri) – Consulente fiscale esterno – Amministrazione	D. Lgs 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11

Organizzazione e controlli esistenti

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio già individuate in relazione ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01, nonché quelli individuati in relazione ai rapporti con l'amministrazione finanziaria in relazione ai delitti contro la P.A., sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati oggetto della presente parte speciale, al rispetto dei seguenti principi di controllo, basati sull'assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili e che il rispetto di tali principi si riverbera anche sulla veridicità e correttezza degli adempimenti formali e sostanziali di carattere tributario.

Segnatamente, per ogni operazione compiuta nell'ambito delle aree sensibili deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- a) l'agevole, appropriata e veritiera registrazione contabile;
- b) l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- c) la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Controlli e protocolli aziendali

Il sistema di controllo di Capa Cologna Sca è costituito nelle sue linee generali secondo i principi di controllo di seguito descritti:

a. Tracciabilità delle operazioni/atti

Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante deve essere documentata/o, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).

Ogni adempimento degli obblighi dichiarativi in materia tributaria deve essere svolto applicando i medesimi principi, con particolare riferimento alle comunicazioni tra Consiglio di Amministrazione, uffici di Amministrazione ed il consulente fiscale esterno.

b. Evidenza formale dei controlli

I controlli effettuati all'interno di un processo anche da parte del Collegio Sindacale, se nominato, devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.

c. Identificazione e responsabilità dell'operazione / processo

La responsabilità di una operazione/processo aziendale deve essere chiaramente e formalmente definita e diffusa all'interno dell'organizzazione.

d. Formalizzazione ed archiviazione documenti rilevanti

I controlli devono essere adeguatamente formalizzati riportando la data di compilazione / presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore / supervisore. I documenti con i requisiti di cui sopra sono archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico.

e. Amministratore

Il Consiglio di Amministrazione deve documentare il sistema di controlli relativi alla preparazione del bilancio.

f. Organismo di Vigilanza

L'ODV deve provvedere annualmente ad acquisire i risultati di tali verifiche e ad analizzare la documentazione di dettaglio prodotta, relativa al sistema di controllo interno.

L.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Alla luce dei principi di controllo sopra evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

1. astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale;
2. astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;
3. garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
4. assicurare che le transazioni economiche ed i pagamenti, sia da parte degli utenti che da parte della società verso fornitori o terzi, avvengano sempre utilizzando canali bancari o analoghi, cioè canali finanziari accreditati e sottoposti a regolamentazione e vigilanza a norma del Diritto UE ovvero a disciplina equivalente se extracomunitari;
5. tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nella prospettiva di garantire la correttezza delle dichiarazioni fiscali;
6. garantire il rispetto dei principi di tracciabilità di tutti i flussi finanziari e la riconciliazione contabile di tutte le partite;
7. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge;

8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari laddove emessi;
9. tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;
10. improntare le attività ed i rapporti con la controllante alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'ODV potrà predisporre controlli dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

L.4. FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale L) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, deve trasmettere all'ODV un report semestrale contenente:

- un prospetto sugli adempimenti dichiarativi tributari con menzione delle peculiarità di maggior rilievo;
- le situazioni rilevanti in merito all'eventuale ricorso a pagamenti in contanti, sia da parte di utenti che da parte della società;
- le situazioni rilevanti relative alla valutazione di poste contabili che influiscono sulle dichiarazioni fiscali;
- le eventuali deroghe (motivate) alle procedure previste.

Dovrà essere altresì trasmessa all'ODV, su richiesta di quest'ultimo, copia delle delibere dell'Organo Amministrativo [e dell'Organo di controllo, ove nominato] aventi ad oggetto le attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale L).

L.5. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si intendono qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nello statuto dell'ODV denominato "Disciplina e compiti dell'ODV" compendiato nella Parte Generale del presente Modello. Inoltre, si conferma il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

L'ODV, tra l'altro, svolgerà ove occorra i seguenti compiti:

a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;

- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- verificare l'effettiva indipendenza dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati;

b) per le altre attività a rischio:

- verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne;
- compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza, ove configurabili;
- esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari.

Inoltre, l'ODV avrà potere di:

- verificare il sistema di deleghe in vigore;
- indicare all'organo amministrativo le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società, con l'evidenza di opportuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

L'ODV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari all'Organo Amministrativo e al Direttore Generale [e all'Organo di Controllo, se nominato], secondo i termini e le modalità previste nello statuto dell'ODV.

Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare compendiato nella Parte Generale.

Oltre a quanto sopra già evidenziato, si richiamano, con valenza di prevenzione e controllo:

- il Codice Etico;
- l'utilizzo di appropriato sistema contabile-gestionale, che consenta una verifica automatizzata delle operazioni inerenti i flussi finanziari e le attività economiche che coinvolgono i movimenti di denaro ed il ciclo attivo/passivo delle fatturazioni
- applicazione disposizioni codice civile per la elaborazione del bilancio, oltre all'assistenza di consulente fiscale esterno;
- il sistema dei flussi di denaro come evidenziato nel diagramma già allegato al presente Modello in calce alla precedente Parte Speciale A).

PARTE SPECIALE M)

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI

M.1. OSSERVAZIONI GENERALI SUL REATO – DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE E POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE

L'art. 25 *duodecies* del Decreto prevede la responsabilità dell'Ente per la commissione del reato di impiego di lavoratori stranieri irregolari, previsto dall'art. 22, co. 12 e co. 12 bis, del T.U. immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998), così disponendo:

“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato” (comma 12);

“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale” (comma 12 bis).

Le possibili modalità commissive del reato in questione sono evidenti alla luce della sua formulazione analitica.

M.2. AREE POTENZIALMENTE “A RISCHIO”. ATTIVITÀ “SENSIBILI”. REATI PROSPETTABILI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La possibile commissione della fattispecie in parola si concretizza come rischio particolare nella gestione del personale ovvero come rischio in capo ai soggetti apicali, in considerazione della rappresentanza legale dell'Ente.

Si indicano pertanto come ruoli aziendali coinvolti:

- CdA (tutti i componenti),
- Uffici amministrativi, con particolare riguardo all'Ufficio personale,
- i professionisti o entità esterne incaricate degli adempimenti di consulenza del lavoro.

Sistema di organizzazione e controllo

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a tutte le regole definite nel Modello, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione del personale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato oggetto della presente parte speciale, al rispetto dei seguenti principi di controllo:

- a) controllo approfondito della regolarità della presenza sul territorio nazionale dei lavoratori stranieri, al momento dell'assunzione;

- b) acquisizione della documentazione attestante la regolarità del soggiorno
- c) monitoraggio dei termini di scadenza del permesso di soggiorno, qualora non permanente;
- d) istituzione di un sistema di allerta all'approssimarsi della scadenza del titolo di soggiorno regolare sul territorio nazionale;
- e) instaurazione con congruo anticipo di una comunicazione specifica con il lavoratore ai fini del mantenimento della sua regolarità di posizione rispetto alle normative sull'immigrazione.

Si ricorda, in ogni caso, il principio di tracciabilità degli atti: ogni operazione nella materia di cui alla presente parte speciale deve essere documentata, coerente e congrua, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato nella gestione delle posizioni dei lavoratori stranieri. I documenti rilevanti devono essere correttamente archiviati e conservati.

L'ODV provvede, nel corso dei controlli, a verificare il corretto adempimento di quanto sopra.

Principi generali di comportamento

Alla luce dei principi di controllo sopra evidenziati, è necessario che tutte le operazioni svolte nell'ambito delle attività "sensibili" ricevano debita evidenza.

Nell'esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei principi di comportamento di seguito indicati:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale M;
- astenersi dal porre in essere condotte che contrastino con le previsioni del Codice Etico;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel presente modello;
- verificare la regolare osservanza delle procedure di controllo interno come descritte al paragrafo che precede.

M.3. FLUSSI INFORMATIVI

I soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale M) sono tenuti a comunicare all'ODV ogni evento rilevante ed ogni violazione del presente Modello e/o del Codice Etico con tempestività.

Dovrà essere altresì trasmessa all'ODV, su richiesta di quest'ultimo, elenco dei lavoratori stranieri impiegati da CAPA COLOGNA e documentazione attestante la regolarità del soggiorno di essi sul territorio nazionale.

M.4. I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Si intendono qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'ODV nello statuto dell'ODV denominato "Disciplina e compiti dell'ODV" allegato al presente Modello. Inoltre, si conferma il potere discrezionale dell'ODV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale.

.Le violazioni delle prescrizioni della presente Parte Speciale sono sanzionabili secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare allegato al presente Modello.